

APPALTO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COSTRUZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DI 3 IMPIANTI FOTOVOLTAICI A TERRA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 1131,60 KWP SITI NEL COMUNE DI CASINA MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 160 BIS D.LGS. 163/06 e s.m.i.

BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| CODICE UNICO DI PROGETTO | J65F1000010007 |
| CODICE IDENTIFICATIVO GARA | 0491771E40 |

Il Comune di Casina, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 3° Settore Uso ed Assetto del Territorio n. 71 del 1.06.2010, (determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006), ed in conformità al progetto preliminare ed alla documentazione approvata rispettivamente con le Delibere di Giunta Comunale n. 52 del 14.05.2010 e n. 59 del 27.05.2010, indice la procedura aperta di cui all'oggetto.

Al presente bando sono uniti, per formarne parte integrante e sostanziale, i moduli allegati (Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Il progetto preliminare, il presente bando di gara/disciplinare con i relativi moduli allegati sono pubblicati sul profilo del committente all'indirizzo www.comune.casina.re.it con accesso libero, diretto e completo.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI CASINA (RE)

1.1. Indirizzo postale: Piazza IV Novembre n. 3 – 42034 Casina (RE)

1.2. Indirizzo Internet: www.comune.casina.re.it

1.3. Numero Fax: 0522/609464

1.4. Numero Tel. Segreteria Settore III Uso ed Assetto del Territorio: 0522/604718 - 604705

1.5. Numero Tel. Centralino: 0522/604711

1.6. Indirizzo Posta elettronica: f.ruffini@comune.casina.re.it

1.7. Responsabile del procedimento: Geom. Fabio Ruffini – Responsabile III Settore

Per informazioni di carattere tecnico e amministrativo rivolgersi a: Geom. Fabio Ruffini 0522.604718 - 604705

2. OGGETTO DELLA GARA – LUOGO DI ESECUZIONE

2.1 Oggetto: Affidamento, mediante locazione finanziaria di opera pubblica di cui all'art. 160 – bis del D.Lgs 163/2006, della progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione, manutenzione e mantenimento in efficienza di 3 impianti fotovoltaici a terra della potenza di circa 0,40 MWp ciascuno.

Sono compresi nel presente appalto tutti i lavori, prestazioni/servizi, forniture e attività stabilite dal Capitolato Speciale Prestazionale, dagli Schemi di Contratto, dal Piano di manutenzione e più in generale dagli elaborati del progetto preliminare posto a base di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, dei quali l'appaltatore deve prendere completa ed esatta conoscenza.

In merito all'offerta relativa agli elementi qualitativi di cui al successivo art.15, sarà obbligo dell'appaltatore, in fase di esecuzione del contratto, di dare corso agli impegni e alle proposte presentate nell'offerta.

2.2. Luogo di esecuzione: Comune di Casina

Impianto n. 1 Località Migliara

Impianto n. 2 Località Leguigno

Impianto n. 3 Località Cortogno.

2.3. C.P.V. (Vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale 45251100-2 (Lavori di costruzione di centrali elettriche);

2.4 Divisione in lotti

NO

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO - PROCEDURA DI GARA – CONDIZIONE SOSPENSIVA

3.1. Normativa: la procedura di locazione finanziaria di cui all'oggetto è regolata dalle disposizioni di cui al Codice dei Contratti e più precisamente dall'art.160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

3.2. Procedura: procedura aperta, ai sensi dell'art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 comma 1 del medesimo decreto.

La procedura è espletata assumendo a base di gara il progetto preliminare così come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14.05.2010, ed è finalizzata all'individuazione del soggetto presentatore della migliore offerta che parteciperà alla gara.

3.3 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla apertura delle offerte pervenute e di conseguenza si riserva la facoltà di non procedere alla loro valutazione e/o si riserva la facoltà di non procedere con l'aggiudicazione nel caso in cui le condizioni specifiche di realizzazione degli impianti e/o la normativa sopravvenuta rendessero impossibile l'accesso ai contributi GSE per l'anno 2010 e conseguentemente l'operazione non sostenibile finanziariamente per l'ente.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo massimo da assoggettare a finanziamento attraverso il pagamento dei canoni di locazione finanziaria ammonta ad € **4.875.198,84** (quattromilionioottocentoseptantacinquemilacentonovantotto/84) importo che corrisponde alla somma delle voci di cui al punto 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, 4.1.4 e 4.1.5

L'importo di cui al punto 4.2 "Mantenimento in Efficienza", non è soggetto a finanziamento ma sarà corrisposto al soggetto realizzatore dalla Stazione Appaltante, mediante corresponsione di canone annuo pagato in rate semestrali posticipate.

4.1 Spese connesse alla realizzazione degli impianti

4.1.1 per lavori di realizzazione: € 4.314.601,98 a corpoe **sogetti a ribasso d'asta** di cui al "Quadro economico del progetto preliminare";

4.1.2 per oneri di sicurezza **non soggetti a ribasso:** € 85.000 di cui al "Quadro economico del progetto preliminare";

4.1.3 spese per attività di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento di sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di realizzazione, direzione lavori: € 125.000,00 **sogetti a ribasso d'asta** come indicati nel "Quadro economico del progetto preliminare";

- 4.1.4 per acquisto diritto di superficie dai privati proprietari delle aree per 25 anni € 210.000,00 come indicati nel “Quadro economico del progetto preliminare”;
- 4.1.5 spese accessorie € 140.596,86 come indicati nel “Quadro economico del Progetto Preliminare” non soggette a ribasso d’asta;

4.2 Mantenimento in Efficienza

- 4.2.1 Attività di mantenimento in efficienza degli impianti per il periodo corrispondente alla durata del conto energia (20 anni): € 520.000,00 acorpo non soggette a ribasso d’asta.

Gli importi sopraelencati sono da considerarsi al netto dell’IVA di legge, ove applicabile e degli altri oneri fiscali se dovuti.

5. FINANZIAMENTI

5.1. Finanziamento per la realizzazione degli impianti:

Gli impianti sono finanziati a mezzo locazione finanziaria ex. art. 160 bis del D.Lgs 163/2006 s.m.i.; l’importo da finanziare è pari a complessivi € 4.875.198,84 di cui € 4.439.601,98 soggetti a ribasso e € 435.596,86 da comprendere nel finanziamento ove richiesti/autorizzati dalla Stazione Appaltante al soggetto finanziatore.

Qualora i lavori prescritti da Enel per la connessione degli impianti o altre cause non dipendenti dal soggetto Realizzatore comportino tempi di esecuzione diversi per i tre impianti e di conseguenza differenti collaudi tecnici e messa a reddito parziale, il locatore si impegna a far decorrere dalla data di produzione di ciascun impianto i canoni di locazione che saranno determinati sulla base delle spese sostenute per la realizzazione e l’entrata in esercizio di ciascun impianto.

Il canone di locazione, come sopra determinato, dovrà essere calcolato tenendo conto di quanto segue:

l’Amministrazione non corrisponderà alcun maxicanone all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;

Il locatore godrà per 21 anni del diritto di superficie acquisito dall’Amministrazione per 25 anni sulle aree su cui saranno realizzati gli impianti fotovoltaici. Nel caso in cui gli impianti entrino in esercizio in tempi diversi, il diritto di superficie avrà durata pari a 21 anni, ciascuno dalla rispettiva decorrenza.

Durata della locazione finanziaria: 20 anni decorrenti dalla data del certificato di collaudo tecnico di ciascun impianto e sottoscrizione del verbale di presa in consegna da parte della Stazione appaltante.

Canoni di leasing: n. 40 rate semestrali costanti posticipate. La prima rata del canone di locazione sarà corrisposta decorsi 9 (nove) mesi dalla data del certificato di collaudo tecnico di ciascun impianto e sottoscrizione del verbale di presa in consegna da parte della Stazione appaltante. I restanti canoni saranno corrisposti in 39 (trentanove) Rate semestrali costanti, da pagarsi entro il mese successivo alla scadenza del semestre di riferimento, previa fatturazione da parte del locatore.

Tasso da applicare: la determinazione del tasso di interesse da applicare, sarà effettuata rilevando il tasso IRS 20 anni dal quotidiano “Il Sole 24 ore” del giorno lavorativo bancario precedente la data del certificato di collaudo tecnico di ciascun impianto e sottoscrizione del verbale di presa in consegna, aumentato dello spread offerto in sede di gara (con 4 cifre decimali), spread che non potrà essere superiore a 2,30 punti %.

Il prezzo dell’eventuale riscatto finale delle opere realizzate è fissato in € 5.000 per ogni impianto e complessivamente in 15.000,00 euro.

Il Locatore assumerà, nei termini previsti nello schema di contratto, l’obbligo di effettuare il pagamento delle fatture del Soggetto Realizzatore per l’esecuzione dei lavori.

5.2 Finanziamento della manutenzione ordinaria e straordinaria e mantenimento in efficienza degli impianti.

Il corrispettivo per le attività di mantenimento in efficienza degli impianti sarà corrisposto direttamente dall'Amministrazione Comunale al manutentore nei termini previsti nello schema di "contratto per il mantenimento in efficienza degli impianti".

6 TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA: l'offerta è valida e vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, fermo restando che l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

7. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

7.1. Termine per la realizzazione degli impianti: giorni 110 (centodieci) naturali e consecutivi comprensivi sia della attività di progettazione definitiva ed esecutiva sia della realizzazione degli impianti.

7.2. Il termine di cui al punto 7.1 è oggetto di offerta di ribasso da parte del concorrente nel rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art.13; l'inosservanza del termine offerto dall'aggiudicatario in sede di gara per la realizzazione degli impianti comporterà l'applicazione delle penali di cui agli artt. 35 e 36 dello schema di contratto.

8. CLASSIFICAZIONE LAVORI

La classificazione dei lavori viene calcolata complessivamente sull'importo derivante dalla somma dei punti 4.1.1., 4.1.2 e 4.2.1.

| Descrizione lavorazione | Categoria D.P.R. 34/2000 | Qualificazione obbligatoria | Lavorazioni relative a strutture, impianti e opere speciali di cui art. 72, comma 4 del D.P.R. 554/1999 | Importo (al netto di Iva) | Classifica | Certificazione di qualità | % | indicazioni speciali ai fini della gara | |
|---|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------------|------------|---------------------------|--------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | | prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si/no) |
| Impianti per la produzione di energia elettrica | OG9 | SI | NO | € 4.690.242,38 | V | SI | 97,01% | prevalente | nella misura massima del 30% |
| Strade | OG3 | SI | NO | € 92.364,00 | I | SI | 1,91% | scorporabile | nella misura massima del 100% |
| Opere di ingegneria naturalistica | OG13 | SI | NO | € 51.995,60 | I | SI | 1,08% | scorporabile | Nella misura massima del 100% |

9. ELABORATI E DOCUMENTI IN VISIONE

9.1. Documentazione in visione:

Progetto preliminare approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 14.05.2010, composto dai seguenti documenti:

| n° | TITOLO |
|--------|---|
| 01 | relazione illustrativa |
| 02 | relazione tecnica |
| 03 | relazione tecnica specialistica – parte impiantistica |
| 04 | schemi quadri elettrici |
| 05/01 | planimetrie impianto 1 – loc. Migliara |
| 05/02 | planimetrie impianto 2 – loc. Leguigno |
| 05/03 | planimetrie impianto 3 – loc. Cortogno |
| 06/01 | schema a blocchi impianto 1 loc. Migliara |
| 06/02 | schema a blocchi impianto 2 loc. Leguigno |
| 06/03 | schema a blocchi impianto 3 loc. Cortogno |
| 07 | planimetria cabina di trasformazione |
| 08 | computo metrico estimativo - parte impiantistica |
| 09 | elenco prezzi unitari - parte impiantistica |
| 010 | computo metrico estimativo |
| 011 | elenco prezzi unitari |
| 012 | calcolo sommario della spesa |
| 013 | quadro economico |
| 014 | estratto degli strumenti urbanistici comunali (P.R.G. e P.S.C.) |
| 015 | studio di prefattibilità ambientale |
| 016 | prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza |
| 017 | planimetrie e sezioni delle aree |
| 018 | relazione geologica, idrogeologica e sismica preliminare |
| 018/01 | relazione geologica, idrogeologica e sismica preliminare cartografia Migliara – impianto n. 1 |
| 018/02 | relazione geologica, idrogeologica e sismica preliminare cartografia Leguigno – impianto n. 2 |
| 018/03 | relazione geologica, idrogeologica e sismica preliminare cartografia Cortogno – impianto n. 3 |

Elaborati approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 27.05.2010, e precisamente:

| TITOLO |
|-----------------------------------|
| capitolato speciale prestazionale |

| |
|--|
| schema di contratto di appalto dei lavori di realizzazione degli impianti e del relativo finanziamento |
|--|

| |
|--|
| schema di contratto per il mantenimento in efficienza, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per la durata corrispondente a conto energia |
|--|

Gli Elaborati progettuali, così come il presente bando di gara/disciplinare di gara e i relativi allegati, sono consultabili presso il Settore III - Uso e Assetto del Territorio del Comune di Casina con le modalità descritte al successivo art. 10.6 e sono altresì disponibili sul profilo del Committente all'indirizzo di cui all'art. 1.2.

10. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE – SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE - SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE – CHIARIMENTI –

10.1. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore **12,00** del **giorno 22 luglio 2010**;

10.2. Indirizzo di ricezione delle offerte: Comune di Casina – Piazza IV Novembre, n.3 – CAP 42034 Casina (RE);

10.3. Modalità: secondo quanto previsto all'art 15 del presente bando di gara;

10.4. Data, ora e luogo della seduta pubblica: la gara avrà inizio il giorno **27 luglio 2010** alle **ore 9,30** per la prima seduta pubblica presso la Residenza Comunale, Piazza IV Novembre n. 3 – CAP 42034 Casina (RE); il giorno, l'ora e il luogo delle ulteriori sedute di gara saranno comunicati ai concorrenti tramite fax inviato con almeno 24 ore di anticipo sulla data della seduta stessa e saranno pubblicizzati sul profilo del committente;

10.5 Soggetti ammessi all'apertura delle offerte: chiunque può presenziare all'apertura allo svolgimento della gara ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare osservazioni da risultare a verbale;

10.6. Sopralluogo e Presa Visione: è fatto obbligo, **A PENA DI ESCLUSIONE**, ai concorrenti di prendere visione della documentazione di cui all'art. 9.1 del presente bando di gara/disciplinare di gara e di effettuare un sopralluogo sul posto dove debbono eseguirsi i lavori con l'assistenza di un tecnico del Comune. La visita e la presa visione devono essere prenotate telefonicamente al numero 0522.604705 (geom. Fabio Ruffini). Si precisa che l'ultimo giorno utile per l'effettuazione del sopralluogo è il giorno **8 luglio 2010**.

Contestualmente alla presa visione, si provvederà al rilascio di copia del progetto su supporto informatico ove i concorrenti abbiano proceduto a richiedere lo stesso in sede di prenotazione.

I concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo **esclusivamente** tramite uno o più dei seguenti soggetti:

- titolare o rappresentante legale dell'Impresa;
- direttore tecnico;
- dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa;
- soggetto munito di procura notarile rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa che specifichi la delega all'effettuazione di sopralluoghi per la partecipazione ad appalti pubblici.

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione del sopralluogo anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di sopralluogo e presa visione degli elaborati, che dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.

10.7 Richieste di chiarimento: saranno prese in considerazione solo le richieste di chiarimento, formulate per iscritto e in lingua italiana, pervenute entro quindici giorni dalla scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo posta elettronica o tramite fax, agli indirizzi e al numero riportati all'art. 1.3 e 1.6 del presente bando.

Le richieste di chiarimento dovranno recare nell'oggetto la dicitura "Appalto per la progettazione definitiva - esecutiva, costruzione e mantenimento in efficienza di 3 impianti fotovoltaici a terra di potenza complessiva pari a 1131,60 kwp siti nel Comune di Casina mediante locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 160 bis D.Lgs 163/06 e .s.m.i."

Le risposte alle richieste di chiarimento pervenute in tempo utile saranno fornite a mezzo fax o posta elettronica al numero o indirizzo comunicati nella richiesta e saranno rese disponibili sul profilo del Committente.

10.8 Perizie Geologiche, Geotecniche e Sismiche è fatto obbligo, **A PENA DI ESCLUSIONE**, ai concorrenti di effettuare – durante il periodo di ostensione del presente bando di gara/disciplinare di gara - perizie geologiche, geotecniche e sismiche atte a verificare la conformità dei terreni alle attività di realizzazione previste dal presente bando. Le visite volte all'effettuazione delle perizie devono essere prenotate telefonicamente al numero 0522.604705 (geom. Fabio Ruffini). Si precisa che l'ultimo giorno utile per l'effettuazione delle visite è il giorno **8 luglio 2010**.

Le perizie dovranno essere effettuate e sottoscritte da professionisti abilitati.

L'esito di dette perizie dovrà essere allegato alla offerta degli elementi qualitativi (**BUSTA B – fascicolo P**).

Si precisa che, in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti o da costituirsi, si considera sufficiente l'effettuazione delle perizie anche da parte di una sola delle imprese del raggruppamento (mandataria o mandante).

11. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

11.1 Soggetti ammessi:

Possono partecipare alla seguente gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 esclusivamente se gli stessi si avvalgono di contratto di locazione finanziaria ex articolo 160-bis del D.Lgs. 163/2006.

La fattispecie prevista dall'art. 162, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 163/2006 (c.d. contraente generale) sarà ammessa alla procedura esclusivamente a condizione che la stessa si avvalga di un soggetto finanziatore autorizzato ex D.Lgs. 01.09.1993 n. 385.

La partecipazione alla presente gara è ammessa, ai sensi dell'art. 160 bis, ad opera di:

- soggetti finanziatori
- soggetti realizzatori.

Il soggetto finanziatore deve essere un soggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e pertanto:

- a) banca iscritta all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993;
- b) intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 o nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993;

- c) banca o società finanziaria aventi sede legale in altri stati dell'Unione Europea, abilitati nei rispettivi paesi di origine, all'esercizio di attività di locazione finanziaria e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell'ambito del mutuo riconoscimento;
- d) soggetto appartenente a gruppi creditizi di cui all'art. 64 del D.Lgs. 385/1993.

Il soggetto realizzatore deve essere iscritto alla camera di Commercio Industria Artigianato per una attività compatibile con il presente affidamento.

I soggetti finanziatori e realizzatori possono partecipare alla gara esclusivamente nelle seguenti forme:

- a) Raggruppamento verticale costituito o costituendo fra soggetto finanziatore e soggetto realizzatore (c.d. raggruppamento eterogeneo in quanto involgente soggetti che svolgono attività radicalmente diverse); capogruppo – mandataria potrà essere indifferentemente il realizzatore o il finanziatore; il finanziatore e il realizzatore sono responsabili ciascuno in relazione alla specifica obbligazione assunta.
- b) Soggetto finanziatore come unico concorrente che si “avvale” di soggetto realizzatore qualificato (c.d. avvalimento atipico in quanto utilizzato fra soggetti che svolgono attività del tutto diverse).

Si specifica fin da ora che i raggruppamenti eterogenei di cui alla lettera a) e l'avvalimento atipico di cui alla lettera b) sono regolati dalle disposizioni di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/06.

Si specifica inoltre che il soggetto realizzatore può essere costituito da una impresa singola o da un raggruppamento di operatori economici realizzatori (c.d. raggruppamento omogeneo in quanto composto da soggetti che agiscono nell'ambito della stessa area di mercato); in tale ultimo caso il raggruppamento di operatori economici realizzatori si configura come un sub-raggruppamento nell'ambito del raggruppamento eterogeneo fra realizzatore e finanziatore e sarà regolato dalle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

Il sub-raggruppamento realizzatore deve:

- Essere dichiarato in sede di partecipazione a gara secondo le modalità ordinarie previste all'art. 37;
- Avere conferito, in caso di raggruppamento già costituito, o impegnarsi a conferire a seguito della aggiudicazione, in caso di raggruppamento costituendo, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese del sub-raggruppamento individuata come capogruppo del sub-raggruppamento realizzatore;
- Rispettare le ripartizioni dei requisiti tra capogruppo e mandanti (tra sub-capogruppo e mandanti del sub-raggruppamento) prevista dall'art. 95, comma 2 e 3 del D.P.R. 554/1999 rispettivamente qualora si tratti di raggruppamento orizzontale o verticale (dove la “verticalità” è data da mandanti che assumono le categorie scorporabili, senza coinvolgere il soggetto finanziatore nella ripartizione);
- In caso di fallimento di uno dei mandanti del sub-raggruppamento, si applica la disposizione di cui all'art. 37, comma 19, del D.Lgs. 163/06 e pertanto il mandatario sarà tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo di altre mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Il sub-raggruppamento realizzatore è pertanto integralmente sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/06.

La mandataria-capogruppo del sub-raggruppamento realizzatore provvederà a conferire, in nome e per conto delle sub-mandanti, mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria-capogruppo del raggruppamento eterogeneo, ovvero ne assumerà l'impegno in sede di offerta in caso di raggruppamento costituendo, fermo restando che, come da ultimo

stabilito dalla sentenza n.1675 del 5/5/2010 del TAR Lombardia/Brescia “*nel raggruppamento eterogeneo la distinzione tra mandatario e mandante è decisamente sfumata, poiché i due soggetti agiscono sullo stesso piano ed assumono responsabilità autonome e separate, senza che la posizione di capogruppo comporti conseguenze giuridiche apprezzabili*”.

Nel caso in cui la mandataria – capogruppo del sub-raggruppamento sia anche mandataria – capogruppo del raggruppamento eterogeneo potrà essere conferito un unico mandato collettivo speciale con rappresentanza ma recante la specificazione che l’impresa mandataria rappresenta le mandanti realizzatrici sub-raggruppate ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/06, in nome e per conto delle quali stipulerà in qualità di Soggetto Realizzatore, e rappresenta altresì il Raggruppamento eterogeneo con il Soggetto Finanziatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 160 bis comma 3 rimanendo pertanto soggetto finanziatore e soggetto realizzatore, ciascuno, responsabile in relazione alla specifica obbligazione assunta.

Il realizzatore potrà altresì, al fine di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione della certificazione SOA, utilizzare le comuni forme di avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 (c.d. avvalimento tipico in quanto operante fra soggetti che si “prestano requisiti e si mettono a disposizione risorse” nell’ambito dello stesso tipo di attività).

Identiche facoltà sono ammesse in capo al soggetto finanziatore.

Pertanto si puntualizza che un raggruppamento eterogeneo come sopra definito ha facoltà di comporsi di raggruppamenti omogenei che uniscano fra loro rispettivamente soggetti finanziatori e soggetti realizzatori.

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE, TECNICO – ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO FINANZIARI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

12.1 Requisiti di ordine generale: Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussiste/sussistono:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e successive modifiche;

Nel caso di raggruppamenti eterogenei (di cui all’art. 160 bis del D.Lgs. 163/06) e di raggruppamenti omogenei componenti uno dei soggetti del raggruppamento eterogeneo (di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Nel caso in cui la commissione giudicatrice, in base alla presenza di elementi indiziari, oggettivi, concordanti, numerosi e univoci, ravvisi l’esistenza dei offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro decisionale procederà all’esclusione delle offerte stesse in modo da salvaguardare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara.

Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo (sia omogeneo che eterogeneo) o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Per la partecipazione alla presente gara di appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di concorrenti (omogenei) costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e le prescrizioni contenute, quanto alla documentazione e alle dichiarazioni da produrre, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale alle condizioni e requisiti di partecipazione, nell'art.15 del presente bando/disciplinare.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto di cui al presente punto e produrre, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui al punto 3 dell'art.15 del presente bando/disciplinare nell'ambito dei documenti da inserire nella busta "A – Documentazione Amministrativa".

12.2 Requisiti speciali (economico-finanziari e tecnico-organizzativi) del Soggetto Finanziatore e del Soggetto Realizzatore

12.2 – A Soggetto Finanziatore

Il soggetto/soggetti finanziatore/i, autorizzato/i ai sensi del D.Lgs. 385/1993, deve/devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- a. aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell'offerta, un fatturato globale d'impresa non inferiore a € 20.000.000,00 IVA esclusa;
- b. aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione, un fatturato specifico relativo a contratti di locazione finanziaria (mobiliare o immobiliare) conclusi nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, di importo complessivo non inferiore a € 10.000.000,00 IVA esclusa;

12.2 – B Soggetto realizzatore

a. fase progettuale

La progettazione definitiva ed esecutiva e la direzione lavori dovranno essere svolte da professionisti abilitati e regolarmente iscritti agli ordini professionali, in possesso dei requisiti previsti dal capo IV (progettazione e concorsi di progettazione) del titolo I del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché secondo gli ulteriori requisiti ed i limiti di cui al titolo IV ("Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria") del D.P.R. 554/99 e s.m.i., per le parti in vigore.

Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dovranno essere svolti da professionisti in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/08.

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore non possieda direttamente i requisiti tutti di cui ai commi precedenti, nonché la relativa qualificazione SOA, il medesimo può partecipare alla gara avvalendosi di soggetti qualificati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 163/06 ovvero costituire un raggruppamento temporaneo con soggetti ricompresi nelle casistiche di cui all'art. 90, comma 1 (lett d), e), f), f-bis), g) e h) del D.lgs. 163/06 che possiedono i suddetti requisiti.

In alternativa, il Soggetto Realizzatore potrà indicare direttamente i nominativi di tali soggetti in sede di presentazione dell'offerta o limitarsi a rendere la dichiarazione sostitutiva di cui alla lett. C) del punto 4) 2) dell'art. 15 del bando nell'ambito dei documenti da inserire nella busta "A".

In ogni caso, si applica il comma 3 dell'art. 91 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (divieto di subappalto).

b. fase esecutiva

Il soggetto/soggetti realizzatore/i, deve/devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

- attestazione, di cui all'art. 40, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/06, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate (ai sensi degli artt. 74 e 95 del D.P.R. 554/1999) ai lavori da assumere;
- certificazione di qualità aziendale di cui all'art. 40, comma 3, lett. a) del D.lgs. 163/06 in corso di validità;

Nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea, questi dovrà possedere i requisiti secondo quanto previsto all'art. 47 del D.Lgs. 163/06 e dovrà produrre certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000.

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore sia costituito da un raggruppamento omogeneo costituito o costituendo:

- i requisiti di cui all'art. 40, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 163/06 richiesti dal presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all'art. 95 del D.P.R. 554/1999;
- in caso di raggruppamento di tipo orizzontale o di tipo misto ciascun soggetto del raggruppamento, costituito o costituendo, che assume una quota parte di lavorazioni riconducibili alla medesima categoria, prevalente o scorporata, deve possedere idonea attestazione SOA nella categoria e con classifica adeguata alla rispettiva quota di lavorazioni assunte;
- ai sensi, dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 34/2000 e ss.mm.i. la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
- relativamente al requisito relativo al possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 40, comma 3, lett. a) del D.lgs. 163/06, si applicherà il principio stabilito nel parere n.125 del 22.11.2007 dell'Autorità secondo cui il possesso del sistema di qualità non è un requisito connesso all'importo dell'appalto ma è un requisito di classifica SOA.

12.3 Avvalimento

Il concorrente (Soggetto Finanziatore e/o Soggetto Realizzatore) singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta dei requisiti economico-finanziari e tecnico – organizzativi oppure della attestazione di certificazione SOA di cui all'art. 12.2, mediante avvalimento ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. Resta fermo e stabilito che:

- per i lavori il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione;
 - non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti;
 - il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
- Si precisa che l'avvalimento non è ammesso rispetto ai requisiti soggettivi di partecipazione a gara di cui all'art. 11 del presente bando/disciplinare.

13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: la migliore offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni secondo i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione con i correlati punteggi e sub-punteggi massimi attribuibili (fattori ponderali):

| CRITERI DI VALUTAZIONE | | Pondrazione relativa (sub-peso) | Fattori ponderali (punteggi massimi) |
|-----------------------------|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| ELEMENTI QUALITATIVI | | 75 | |
| Criterion A | QUALITÀ E PREGIO TECNICO DELL'OPERA PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ED ALLA DURABILITÀ | 45 | Punti 45 |
| Sub-criterio A.1 | <p>Caratteristiche tecniche Moduli Fotovoltaici - (Scheda A.1)</p> <p>Le caratteristiche tecniche e descrittive dei moduli fotovoltaici dovranno comprendere come minimo le caratteristiche individuate nella Scheda A.1 allegata al presente bando, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la potenza nominale del modulo; - l'efficienza nominale di trasformazione dell'energia solare in energia elettrica, data dal rapporto tra la potenza elettrica in uscita e la potenza della radiazione solare incidente in condizioni standard di insolazione (potenza della radiazione incidente pari a 1000W/m², temperatura del modulo di 25 °C); - le garanzie prestazionali relative sia a vizi di materiali e lavorazione in condizioni di normale impiego, che al decadimento della potenza nei 25 anni di utilizzo dei pannelli; - tutti gli altri dati e note riportate nella Scheda A.1; - tutti i dati e le note che si ritengono utili ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche dei Moduli Fotovoltaici. | Punti 22 | |
| Sub-criterio A.2 | <p>Caratteristiche tecniche degli Inverter - (Scheda A.2)</p> <p>Le caratteristiche tecniche, descrittive degli inverter dovranno comprendere come minimo le caratteristiche individuate nella Scheda A.2, allegata al presente bando, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'efficienza minima garantita in funzione del carico e delle tensioni, in quanto gli inverter dovranno essere dotati di tecnologia avanzata che ottimizza la conversione della corrente continua in alternata in modo che possono raggiungere valori di efficienza massima molto elevati, anche con tensioni minime. La ricerca del punto di massima potenza (MPPTtracking) dovrà essere tale da evitare perdite di resa in caso di variazioni di irraggiamento; - l'affidabilità dell'inverter, attraverso il sistema di raffreddamento che dovrà ottimizzare la distribuzione del calore all'interno dell'inverter, al fine di mantenere la potenza nominale senza alcun decadimento anche a temperature ambientali molto elevate ed evitare l'invecchiamento prematuro dell'elettronica di potenza. - l'alta qualità di tutti i componenti utilizzati, unita all'indice di protezione IP, dovrà garantire lunga durata e minima manutenzione degli inverter IPG S. - la flessibilità, in quanto un ampio range di tensione in ingresso ed un | Punti 7 | |

| | | | |
|-------------------|---|----------|----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - tutti gli altri dati e note riportate nella Scheda A.2 - tutti i dati e le note che si ritengono utili ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche degli Inverter | | |
| Sub-criterio A.3 | <p>Caratteristiche tecniche Protezione scariche Atmosferiche - (Scheda A.3)</p> <p>Le caratteristiche tecniche, descrittive delle Protezioni dalle Scariche Atmosferiche dovranno comprendere come minimo le caratteristiche individuate nella Scheda A.3, allegata al presente bando, nonché tutti i dati e le note che si ritengono utili ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche delle Protezioni dalle Scariche Atmosferiche proposte.</p> | Punti 3 | |
| Sub-criterio A.4 | <p>Caratteristiche tecniche dei cavi e caduta di tensione nel ramo della corrente continua - (Scheda A.4)</p> <p>Le caratteristiche tecniche, descrittive delle dei cavi e della caduta di tensione nel ramo della corrente continua, dovranno comprendere come minimo le caratteristiche individuate nella Scheda A.4, allegata al presente bando, nonché tutti i dati e le note che si ritengono utili ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche dei cavi e della caduta di tensione nel ramo della corrente continua.</p> | Punti 3 | |
| Sub-criterio A.5 | <p>Soluzione tecnica delle strutture di sostegno - (Scheda A.5)</p> <p>Le caratteristiche tecniche, descrittive delle strutture di sostegno, dovranno comprendere come minimo le caratteristiche individuate nella Scheda A.5, allegata al presente bando, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tipologia della struttura (particolari costruttivi) - tipologia di ancoraggio (particolari costruttivi) - lay-out dei campi - altezza minima e massima da terra - certificazioni dei materiali - garanzie - protezioni - tutti i dati e le note che si ritengono utili ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche delle strutture. | Punti 10 | |
| Criterio B | ESTENSIONE GARANZIE, ASSICURAZIONI, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PER 20 ANNI | 20 | |
| Sub-criterio B.1 | <p>Estensione garanzie, Assicurazioni, Sorveglianza e Manutenzione per 20 anni (Scheda B.1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le caratteristiche, della modalità di guardiana e sorveglianza, delle assicurazioni nonché della manutenzione ordinaria e straordinaria per mantenere in efficienza gli impianti dovranno essere descritte in modo sintetico nella relazione tecnica (Scheda B.1) allegata al presente bando. - Si valuta l'estensione della garanzia oltre i due anni ed eventuali migliorie delle garanzie sull'impianto, incluso il mantenimento in efficienza dello stesso. - In sede di offerta, e per ogni sito, dovrà essere predisposto per le attività di guardiana, sorveglianza ed assicurazione, nonché tutte le attività di manutentive sia ordinarie che straordinarie pianificabili degli impianti al fine di massimizzare l'efficienza degli stessi. Nell'offerta proposta, si dovrà definire in modo completo ed esaustivo: le modalità di corretto uso dei componenti degli impianti, le operazioni di manutenzione, nonché la programmazione nel tempo degli interventi manutentivi. L'offerta dovrà avere le caratteristiche minime definite nel Progetto Preliminare. L'offerta dovrà essere completata con l'indicazione delle modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie sull'area su cui sono installati gli impianti, come sfalcio, pulizia, mantenimento in efficienza delle recinzioni, degli impianti di sorveglianza e di illuminazione, ecc | Punti 20 | Punti 20 |
| Criterio C | QUALITA' GENERALE DELL'OPERA PROPOSTA | 10 | Punti 10 |
| Sub-criterio C.1 | <p>Azioni di comunicazione e divulgazione - (Scheda C.1)</p> <p>L'offerente, in sede di offerta, dovrà presentare una proposta di comunicazione e divulgazione dell'opera in progetto (scheda C.1).</p> | Punti 3 | |

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| Sub-criterio C.2 | Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale -(Scheda C.2) L'offerente, in sede di offerta, dovrà presentare una proposta di mitigazione dell'impatto ambientale e di miglioramento paesaggistico degli impianti in progetto (scheda C.2). | Punti 7 | |
| ELEMENTI QUANTITATIVI | | 25 | |
| CRITERIO D | Tempi di realizzazione (Modulo All. 6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa- Tabella 1- offerta quantitativa Capo A) Il Soggetto Realizzatore in sede di offerta presenterà una proposta di riduzione dei tempi operativi di esecuzione contrattuale, stimati in 110 giorni naturali e consecutivi, comprensivi dei tempi per la progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione delle opere. La stessa varrà come definizione del tempo contrattuale utile di ultimazione dei lavori. (Modulo All. 6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa- Tabella 1- offerta quantitativa Capo A), allegata al presente bando. Ad offerte di riduzione dei tempi superiori a 25 giorni, saranno assegnati comunque punti 10. | Punti 10 | Punti 25 |
| CRITERIO E | OFFERTA ECONOMICA - Prezzo di realizzazione degli impianti e progettazioni (Modulo All. 6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa- Tabella 1- offerta quantitativa Capo B) Nell'attribuzione dei punti si terrà conto del minor prezzo offerto per la realizzazione degli impianti e per la progettazione, sulla base della formula di cui al punto 13B.2 del presente bando. | Punti 5 | |
| CRITERIO F | OFFERTA ECONOMICA -Oneri finanziari (spread) previsti per la locazione finanziaria (Modulo All. 6 – Dichiarazione relativa all'offerta quantitativa- Tabella 1- offerta quantitativa Capo C) Nell'attribuzione dei punti si terrà conto della riduzione dello spread offerto, sulla base della formula di cui al punto 13B.3 del presente bando | Punti 10 | |

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti, di cui 75 di natura qualitativa e 25 di natura quantitativa. La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i rispettivi fattori ponderali secondo il procedimento sotto specificato.

In particolare, l'aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che consegue il punteggio più elevato, ottenuto con la seguente formula:

$$[13.1] \quad K_i = (A_i \text{ riparam.} \times 45) + (B_i \text{ riparam.} \times 20) + (C_i \text{ riparam.} \times 10) + (D_i \times 10) + E_i + F_i$$

dove:

- **K_i** è il punteggio totale attribuito all'offerta del concorrente i-esimo;

- **A_{i riparam.}** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio A “**Qualità e pregio tecnico dell'opera proposta in relazione all'efficienza ed alla durabilità**” della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **A_{i riparam.}** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **A_i** sono in seguito dettagliatamente specificate.

- **B_{i riparam.}** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio B “**Estensione garanzie- Assicurazioni- Sorveglianza e manutenzioni per 20 anni**” della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **B_{i riparam.}** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza

della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **B_i** sono in seguito dettagliatamente specificate.

• **C_{i riparam.}** è il coefficiente riparametrato attribuito all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio C **Qualità generale dell'opera proposta** della tabella di cui sopra, che può assumere un valore variabile da zero ad uno. Il coefficiente riparametrato **C_{i riparam.}** è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile, mentre è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta. Le modalità di calcolo del coefficiente riparametrato **C_i** sono in seguito dettagliatamente specificate.

• **D_i** è il coefficiente, compreso tra 0 ed 1, relativo all'elemento di valutazione D **“Tempi di realizzazione”** della tabella di cui sopra che sarà calcolato, in riferimento all'offerta tempo di realizzazione del concorrente i-esimo, mediante la formula indicata al punto 13 B- 1.

• **E_i**: punteggio attribuito all'offerta relativa al **“Prezzo di realizzazione degli impianti e progettazione”** così come calcolato al successivo punto 13.B.2.

• **F_i**: punteggio attribuito all'offerta relativa agli **“Oneri finanziari (spread) previsti per la locazione finanziaria”** così come calcolato al successivo punto 13.B.3.

13.A “OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI”

13.A.1- Qualità e pregio tecnico dell'opera proposta in relazione all'efficienza ed alla durabilità

Si precisa che:

- il coefficiente riparametrato **A_{i riparam.}** da attribuire all'offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio A **“Qualità e pregio tecnico dell'opera proposta in relazione all'efficienza ed alla durabilità”** della tabella di cui sopra sarà così determinato:

- a) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all'offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra zero ed uno ai coefficienti **A1_i, A2_i, A3_i, A4_i e A5_i**, relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5, indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile oppure in caso di offerte che non presentano alcun contenuto aggiuntivo e/o qualificante rispetto alle prescrizioni minime di capitolato e di progetto, mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- b) in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5 e si procederà al calcolo del punteggio provvisorio assegnato all'offerta del concorrente i-esimo, con riferimento al criterio di valutazione di cui al Criterio A **“Qualità e pregio tecnico dell'opera proposta in relazione all'efficienza ed alla durabilità”** nel suo complesso, mediante la seguente formula:

[13.2] $PPCA\ i\text{-esimo} = (A1_{i\text{medio}} \times 22 + A2_{i\text{medio}} \times 7 + A3_{i\text{medio}} \times 3 + A4_{i\text{medio}} \times 3 + A5_{i\text{medio}} \times 10)$

- dove PPCA i-esimo corrisponde a “Punteggio provvisorio concorrente i-esimo – Criterio A”
 - dove, appunto, $A1_{i\text{ medio}}$, $A2_{i\text{ medio}}$, $A3_{i\text{ medio}}$, $A4_{i\text{ medio}}$ e $A5_{i\text{ medio}}$, sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;
- c) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione A1, A2, A3, A4 e A5, nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla al Criterio A ottenuti secondo la formula [13.2] di cui sopra, saranno riparametrati al fine di ottenere i valori definitivi dei coefficienti riparametrati ($Ai_{\text{riparam.}}$). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente riparametrato ($Ai_{\text{riparam.}}$) del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior Punteggio provvisorio in base alla formula [13.2] di cui sopra – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte.
- In particolare, il punteggio provvisorio ottenuto da ciascun concorrente, in base alla formula [13.2] sopra specificata, sarà rapportato al punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse ottenendo in questo modo i valori definitivi dei coefficienti riparametrati.

Il coefficiente riparametrato attribuito all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio A “**Qualità e pregio tecnico dell’opera proposta in relazione all’efficienza ed alla durabilità**” sarà quindi determinato tramite la seguente formula:

[13.3] $Ai_{\text{riparam.}} = PPCA\ i\text{-esimo} / PPEA$

- dove Ai_{riparam} corrisponde al coefficiente riparametrato del concorrente i-esimo
- dove PPCA i-esimo corrisponde a “Punteggio provvisorio concorrente i-esimo – Criterio A”
- dove PPEA corrisponde a “Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse - Criterio A”

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [13.1] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente Ai da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui Criterio A “**Qualità e pregio tecnico dell’opera proposta in relazione all’efficienza ed alla durabilità**” in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

13.A.2- Estensione garanzie – Assicurazioni- Sorveglianza e manutenzioni per 20 anni

Si inoltre precisa che:

- il coefficiente riparametrato $Bi_{\text{riparam.}}$ da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio B “**Estensione garanzie** -

Assicurazioni- Sorveglianza e manutenzioni per 20 anni” della tabella di cui sopra sarà così determinato:

- d) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all’offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra zero ed uno al coefficiente **B1i** indicato nella tabella di cui sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile oppure in caso di offerte che non presentano alcun contenuto aggiuntivo e/o qualificante rispetto alle prescrizioni minime di capitolato e di progetto, mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della prestazione che sarà ritenuta come la massima possibile e quindi ottimale;
- e) in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione al criterio di valutazione B1 e si procederà al calcolo del punteggio provvisorio assegnato all’offerta del concorrente i-esimo, con riferimento al criterio di valutazione di cui al Criterio B **“Estensione garanzie -Assicurazioni- Sorveglianza e manutenzioni per 20 anni”** nel suo complesso, mediante la seguente formula:

$$[13.4] \text{ PPCB i-esimo} = (\mathbf{B1i}_{\text{medio}} \times 20)$$

- dove PPCB i-esimo corrisponde a “Punteggio provvisorio concorrente i-esimo – Criterio B”
- dove, appunto, **B1i** medio, è la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento al sub-criterio di valutazione;

- f) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base al criterio di valutazione B, ottenuti secondo la formula [13.4], saranno riparametrati al fine di ottenere i valori definitivi dei coefficienti riparametrati (**Bi** riparam.). La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente riparametrato (**Bi** riparam.) del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior Punteggio provvisorio in base alla formula [13.4] di cui sopra – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte.

In particolare, il punteggio provvisorio ottenuto da ciascun concorrente, in base alla formula [13.4] sopra specificata, sarà rapportato al punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse ottenendo in questo modo i valori definitivi dei coefficienti riparametrati.

Il coefficiente riparametrato attribuito all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio B **“Estensione garanzie -Assicurazioni- Sorveglianza e manutenzioni per 20 anni”** sarà quindi determinato tramite la seguente formula:

$$[13.5] \quad \mathbf{Bi}_{\text{riparam.}} = \text{PPCB i-esimo} / \text{PPEB}$$

- dove **Bi** riparam corrisponde al coefficiente riparametrato del concorrente i-esimo dove **PPCB i-esimo** corrisponde a “Punteggio provvisorio concorrente i-esimo – Criterio B”

- dove **PPEB** corrisponde a “Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse - Criterio B”

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [13.1] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente **Bi** da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio B “**Estensione garanzie -Assicurazioni- Sorveglianza e manutenzioni per 20 anni**” in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

13.A.3- Qualità generale dell’opera proposta

Si precisa che:

- il coefficiente riparametrato C_i riparam. da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio C “**Qualità generale dell’opera proposta**” della tabella di cui sopra sarà così determinato:

- g) in primo luogo ogni commissario esprimerà le proprie valutazioni attribuendo, con riferimento all’offerta del concorrente i-esimo, un punteggio variabile tra zero ed uno ai coefficienti **C1i** e **C2i**, relativi, rispettivamente, ai sub-criteri di valutazione C1, e C2, indicati nella tabella di cui sopra. Si precisa che i coefficienti saranno pari a zero in corrispondenza della proposta che non presenti alcun contenuto aggiuntivo e/o qualificante rispetto alle prescrizioni minime di capitolato e di progetto, mentre saranno pari ad uno in corrispondenza della offerta che sarà ritenuta la più qualificante e quindi ottimale;
- h) in secondo luogo si effettuerà la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in relazione a ciascuno dei sub-criteri di valutazione C1 e C2 e si procederà al calcolo del punteggio provvisorio assegnato all’offerta del concorrente i-esimo, con riferimento al criterio di valutazione di cui al Criterio C “**Qualità generale dell’opera proposta**” nel suo complesso, mediante la seguente formula:

$$[13.6] \text{ PPCC i-esimo} = (C1i_{\text{medio}} \times 3 + C2i_{\text{medio}} \times 7)$$

- dove PPCC i-esimo corrisponde a “Punteggio provvisorio concorrente i-esimo – Criterio C”
- dove, appunto, **C1i medio**, e **C2i medio**, sono le medie dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con riferimento a ciascun sub-criterio di valutazione; mentre i sub-pesi sono stati riportati nella formula direttamente con il loro valore numerico assoluto;
- i) in terzo luogo i punteggi provvisori assegnati ad ogni concorrente in base ai sub-criteri di valutazione C1 e C2, nei quali si suddivide il criterio di valutazione di cui alla al Criterio C ottenuti secondo la formula [13.6] di cui sopra, saranno riparametrati al fine di ottenere i valori definitivi dei coefficienti riparametrati (C_i riparam.) . La riparametrazione sarà effettuata secondo il procedimento di seguito specificato in base al quale si riporterà ad uno il coefficiente riparametrato (C_i riparam.) del concorrente che avrà offerto la prestazione massima - ottenendo quindi il maggior Punteggio

provvisorio in base alla formula [13.6] di cui sopra – e proporzionando poi ad esso i valori dei coefficienti riparametrati delle altre offerte.

In particolare, il punteggio provvisorio ottenuto da ciascun concorrente, in base alla formula [13.6] sopra specificata, sarà rapportato al punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse ottenendo in questo modo i valori definitivi dei coefficienti riparametrati.

Il coefficiente riparametrato attribuito all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio C “**Qualità generale dell’opera proposta**” sarà quindi determinato tramite la seguente formula:

$$[13.7] \quad C_i \text{ riparam.} = \text{PPCC i-esimo} / \text{PPEC}$$

- dove **C_i riparam** corrisponde al coefficiente riparametrato del concorrente i-esimo
- dove **PPCC i-esimo** corrisponde a “Punteggio provvisorio concorrente i-esimo – Criterio C”
- dove **PPEC** corrisponde a “Punteggio provvisorio più elevato fra le offerte ammesse– Criterio C”

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [13.1] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo.

Non si procederà alla riparametrazione del coefficiente **C_i** da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo in relazione al criterio di valutazione di cui al Criterio C “**Qualità generale dell’opera proposta**” in caso di una sola offerta valida e ammessa alla valutazione tecnica.

13.B “OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI”

13.B.1 - *Tempi di realizzazione (D)*

Si precisa che il coefficiente **D_i** relativo all’elemento di valutazione “Tempi di realizzazione” (compreso tra zero ed uno) relativo ai tempi per la progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione delle opere, sarà determinato come segue:

$$[13.8] \quad D_i = GG_i / GG_{\max}$$

Il valore così ottenuto sarà riportato nella formula [13.1] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo.

dove:

- **D_i** rappresenta, il valore attribuito al punteggio relativo all’elemento “Tempi di realizzazione” con riferimento all’offerta dei tempi del concorrente i-esimo;
- **GG_i** è la diminuzione offerta dal concorrente i-esimo sul tempo posto a base di gara (110 gg) espressa in giorni (**massimo 25 gg.**);
- **GG_{max}** è la diminuzione più elevata fra tutte le offerte ammesse sul tempo posto a base di gara (110 gg) espressa in giorni (**massimo 25 gg.**) ;

Ove si utilizzi la modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, il valore **GG_i** è da indicare nella “**Dichiarazione relativa all’offerta elementi quantitativi – Modulo Allegato**”

6”, Tabella 1- Offerta elementi quantitativi – al punto denominato “Capo A - *Offerta "Tempi di realizzazione" - paragrafo 13.B.1 del disciplinare.*

13.B.2 – Prezzo di realizzazione degli impianti e progettazioni (E)

Alla riduzione del prezzo più consistente verrà attribuito il punteggio massimo previsto al Criterio “**Prezzo di realizzazione degli impianti e progettazioni**” della Tabella di cui sopra; alle altre offerte ammesse verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:

13. B.2 **$E_i = \text{punteggio max attribuibile} * (\text{Miglior prezzo offerto} / \text{Prezzo offerto i-esimo})$**

Ove ai fini della determinazione del prezzo offerto il calcolo sarà determinato come segue:

A = Prezzo base - (prezzo base*% offerta)

A determina il prezzo offerto

E_i = punteggio attribuito all’offerta i-esima

Il valore di E_i così ottenuto sarà riportato nella formula [13.1] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo.

13.B.3 – Oneri finanziari (Spread) previsti per la locazione finanziaria (F)

Alla riduzione dello spread più consistente verrà attribuito il punteggio massimo previsto al Criterio “**Oneri finanziari (Spread) previsti per la locazione finanziaria**” della Tabella di cui sopra; alle altre offerte verrà attribuito il punteggio in modo proporzionale secondo la seguente formula:

13.B.3 **$F_i = \text{Spmin} / \text{Spi} * \text{punteggio max}$**

Ove F_i = punteggio attribuito all’offerta i-esima

Spmin= Migliore spread offerto

Spi = spread offerto dal concorrente i-esimo

Il valore di F_i così ottenuto sarà riportato nella formula [13.1] sopra indicata ai fini del calcolo del punteggio totale da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo.

Si precisa che nei calcoli relativi alle formule sopra riportate con riferimento a tutti i criteri e sub criteri di valutazione si terrà conto dei valori con tutti i decimali senza effettuare arrotondamenti.

L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (come da schemi di contratto- elaborato di progetto preliminare) a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi sopra illustrati da parte della commissione giudicatrice, nella propria offerta tecnica.

I documenti che devono essere prodotti dall’offerente sono dettagliatamente indicati al successivo art. 15

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente. In questo caso l’aggiudicatario sarà tenuto al

rispetto del progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte migliorative non accettate dalla Stazione Appaltante

14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante. I concorrenti possono soltanto proporre, nell'ambito delle proprie offerte tecniche e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni minime del progetto preliminare posto a base di gara, miglioramenti e integrazioni che saranno valutate secondo quanto illustrato al precedente art. 13.

15. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La domanda di partecipazione alla gara e le offerte devono essere presentate per iscritto e racchiuse in un unico plico formato secondo le modalità di seguito indicate.

Il plico esterno contenente l'offerta e le documentazioni di cui al presente articolo, **pena l'esclusione dalla gara**, deve pervenire integro all'Ufficio Protocollo del Comune di Casina, sito in Casina (CAP 42034), Piazza IV Novembre n. 3, entro il **termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 22 luglio 2010.**

Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, compreso corriere abilitato o la consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Casina sito in Casina (CAP 42034), Piazza IV Novembre n. 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13,00, il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 ed il martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

In ogni caso fa fede il timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune attestante la registrazione dell'arrivo del plico a tale Ufficio.

Al fine di assicurare la riservatezza delle offerte e della documentazione e garantirne l'integrità, il plico esterno deve essere obbligatoriamente non trasparente, controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con ceralacca (oppure con altre forme di chiusura e sigillatura che lascino tracce evidenti in caso di effrazione e/o manomissione del contenuto del plico), e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara. In caso di raggruppamenti eterogenei e/o omogenei va riportato sul plico l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento stesso.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l'automatica esclusione del concorrente dalla gara.

Il piego di cui sopra dovrà contenere al suo interno TRE buste e più precisamente BUSTA A – “Documentazione Amministrativa”, la BUSTA B “Offerta Elementi Qualitativi”, la BUSTA C “Offerta Elementi Quantitativi”

BUSTA A “ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “A” , debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere i seguenti documenti, a pena di esclusione:

1) Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo **Allegato A.1** , con la quale il legale rappresentante del concorrente o un suo procuratore (con procura in allegato), consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ed assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 12.1 del presente bando/disciplinare e fornisce le altre informazioni e/o elementi richiesti come qui di seguito specificati. (*l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, dovrà essere attestata in conformità a quanto prescritto al punto 2) della documentazione da inserire nella Busta A).*

La domanda di partecipazione alla gara di cui al presente punto deve recare:

- l'indicazione dell'oggetto dell'appalto;
- l'indicazione dei dati identificativi (nome, cognome, C.F., data e luogo di nascita) e della qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.);
- L'indicazione delle generalità dell'impresa (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA, sede legale, numero di telefono, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, Domicilio eletto e del numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni) che richiede di partecipare alla gara
- Indicazione della forma giuridica di partecipazione alla gara da parte del concorrente (ovvero specificando se si tratta di concorrente singolo, raggruppamento eterogeneo – con indicazione del ruolo di mandataria/mandante, soggetto finanziatore/realizzatore operatore singolo o sub – raggruppamento omogeneo).

Nell'ambito della documentazione di cui al presente punto, il concorrente dovrà in particolare fornire, **a pena di esclusione (salvo espressa indicazione contraria riportata a fianco della lettera di riferimento)**, le seguenti dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le quali attesti:

- a) Che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) Che il soggetto rappresentato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
- c) l'inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio in capo al soggetto rappresentato;
- d) che il soggetto rappresentato non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- e) l'inesistenza, a carico del soggetto rappresentato di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- f) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il soggetto rappresentato non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- g) l'inesistenza, a carico del soggetto rappresentato, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) *(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)*

(per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

in alternativa

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti

qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e di ottemperare ed assolvere agli obblighi della suddetta legge;

i) Che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii;

k) che nei confronti del soggetto rappresentato non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

l) *(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)*

di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche;

in alternativa

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e successive modifiche ma che il periodo di emersione si è concluso;

m) elenco del titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale; socio e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Il concorrente dovrà altresì indicare le persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare (Sent. Consiglio di stato 8 febbraio 2008, n. 36) – quali institori (da ultimo T.A.R. Lazio-Roma n.9132/2010) , procuratori ad negotia (da ultimo C.d.S. n.1373/2010).

Il concorrente dovrà indicare anche, se presenti, i soggetti con le qualifiche sopra indicate che sono **cessati dalla carica** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando *(indicare i nominativi, le qualifche, le date di nascita e, se presenti, soggetti cessati dalla carica, anche la data di cessazione)*

n) *(i dati di cui alla presente lettera, necessari alla Stazione Appaltante per richiedere il DURC, non sono richiesti a pena di esclusione) :*

| | |
|---|---|
| indirizzo della sede legale e della (eventuale) sede operativa e se il recapito della corrispondenza, in relazione ad eventuali verifiche sul DURC, va fatto presso la sede legale o la sede operativa; | |
| <i>(solo in caso di lavoratore autonomo)</i> di essere un lavoratore autonomo; | |
| C.C.N.L. applicato <i>(scegliere fra le seguenti opzioni: Edile Industria - Edile Piccola Media Impresa - Edile Cooperazione - Edile Artigianato - Altro non edile)</i> ; | |
| Dimensione aziendale <i>(indicare il numero dei dipendenti)</i> | |
| INAIL – codice ditta <i>(indicare)</i> | INAIL – Posizioni assicurative territoriali <i>(indicare)</i> |
| INPS – matricola azienda <i>(indicare)</i> | INPS – sede competente <i>(indicare)</i> |
| INPS – posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane <i>(indicare solo se ricorre il caso)</i> | INPS – sede competente <i>(indicare solo se ricorre il caso)</i> |
| CASSA EDILE – codice impresa <i>(da indicare solo per imprese iscritte)</i> | CASSA EDILE – Codice Cassa <i>(da indicare solo per imprese iscritte)</i> |

o) *(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)*

di trovarsi in situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, (come controllante o come controllato) o in qualsiasi relazione, anche di fatto, con un altro operatore *(il concorrente deve indicarne la denominazione, ragione sociale e la sede)*, partecipante alla presente procedura di gara, e di avere formulato autonomamente l'offerta *(n.b. tale dichiarazione deve essere corredata **a pena di esclusione** da documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo/qualsiasi relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta inseriti in apposita e separata busta chiusa a sua volta inserita nella busta "A" o comunque nel plico principale sopra indicato. Si precisa che la stazione appaltante compierà l'apertura di tale busta e la verifica della documentazione in essa contenuta dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica; l'eventuale esclusione sarà disposta, previo contraddittorio con le imprese coinvolte, per i concorrenti per i quali si accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.)*

in alternativa

di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile (come controllante o come controllato) o in qualsiasi relazione, anche di fatto con nessun altro partecipante alla presente procedura di gara;

o1) *(la dichiarazione di cui alla presente lettera, non è richiesta a pena di esclusione)*

di trovarsi in situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c, con le seguenti imprese *(indicare denominazione, ragione sociale e sede)*

p) ***(solo per il Soggetto Realizzatore costituito da consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006)***

*(il concorrente deve scegliere, **pena l'esclusione**, una delle due dichiarazioni di cui alla presente lettera)*

che, con riferimento al divieto posto dall'art. 36, comma 5, primo periodo e dall'art. 37, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, concorre alla presente gara per conto della /e seguente/i impresa/e consorziata/e *(indicare denominazione, ragione sociale e sede legale)[la/le consorziate esecutrici dovranno, a pena di esclusione, produrre apposite dichiarazioni sostitutive- utilizzando preferibilmente il Modulo Allegato. A 3 e il Modulo Allegato A 2, con le quali si attesta il possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla presente gara];*

in alternativa

che il consorzio stabile oppure il consorzio di cooperative di produzione e lavoro oppure il consorzio di imprese artigiane, intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi;

q) ***(solo nel caso di sub - raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti omogenei – di soggetti realizzatori e/o di soggetti finanziatori - non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006):***

che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese / soggetti *(indicare denominazione ragione sociale e sede legale);*

q1) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in sub-raggruppamento, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa *(indicare denominazione ragione sociale e sede legale)* qualificata come mandataria-capogruppo del sub-raggruppamento omogeneo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti in qualità di soggetto realizzatore/finanziatore *(cancellare soggetto che non interessa)* e conferirà in nome e per conto proprio e delle mandanti mandato collettivo speciale con rappresentanza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/06, alla mandataria-capogruppo del raggruppamento eterogeneo;

q2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art.37 del D.Lgs. n. 163/2006;

q3) che intende costituire un sub - raggruppamento omogeneo di tipo verticale/orizzontale/misto [*indicare barrandola la tipologia prescelta*];

q4) che, in caso di aggiudicazione, le lavorazioni/prestazioni (o parti di prestazioni) del presente appalto saranno suddivise fra le imprese del sub - raggruppamento omogeneo, nel seguente modo (*indicare*) [*N.B. Per il Soggetto Realizzatore:*

- (*in caso di raggruppamenti di tipo verticale*) **specificare** quale operatore economico realizza ciascuna delle categorie di lavorazioni scorporate, indicate all'art 8 del bando di gara/disciplinare di gara e dichiarare che i lavori della categoria prevalente saranno realizzati dall'impresa mandataria;

- (*in caso di raggruppamenti di tipo orizzontale*) **dichiarare la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento di ciascun operatore riunito che, ai sensi dell'art. 37, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 e s..m.i. corrisponde alla quota parte di lavori/prestazioni da eseguire da parte di ognuno in caso di aggiudicazione;**

- (*in caso di raggruppamenti di tipo misto*) **specificare** gli operatori che assumono e realizzano ciascuna delle categorie di lavorazioni (prevalente o scorporata/e) che compongono l'appalto, indicate all'art. 8 del bando di gara/disciplinare di gara; **indicando anche, per ciascuna categoria (prevalente o scorporata) assunta da due o più soggetti riuniti in raggruppamento orizzontale, la quota percentuale di partecipazione e quindi di esecuzione delle relative prestazioni, di ciascun soggetto]**

r) (**solo nel caso di raggruppamenti eterogenei di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006 non ancora costituiti**)

che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente al seguente soggetto realizzatore/finanziatore (*cancellare soggetto che non interessa e indicare denominazione e sede legale*);

r1) che ci si impegna, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in raggruppamento eterogeneo, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa (*specificare denominazione ragione sociale e sede legale*) qualificata come mandatario – capogruppo del raggruppamento eterogeneo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 160 bis del D.Lgs. 163/06, unitamente al soggetto realizzatore e al soggetto finanziatore ciascuno responsabile in relazione alle specifiche obbligazioni assunte;

r2) che si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai raggruppamenti eterogenei di cui all'art.160 bis del D.Lgs. n. 163/2006;

s) quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente nonché subappaltabili per legge intende -ai sensi dell'art. 118 del D.lgs 163/2006 e successive modificazioni- eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche dichiarazioni [*in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario costituito o da costituirsi, la dichiarazione di cui alla presente lettera va fatta dalla sola impresa capogruppo-mandataria*]

t) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione;

u)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara/disciplinare di gara, nel capitolato speciale – prestazionale, nel piano manutentivo, negli schemi di contratto, e in ogni altro elaborato del progetto preliminare dei quali dichiara di avere preso esatta e completa conoscenza ;

v) di avere preso esatta e specifica conoscenza e di accettare, in particolare, le disposizioni contenute nel titolo IV (Garanzie e Penali) e nel titolo V (Risoluzione e Recesso) dello

schema del contratto principale (artt. da 32 a 39) e negli artt. 10, 11 e 13 dello schema del contratto accessorio di manutenzione e mantenimento in efficienza;

z) di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione di dati personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

N.B.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata, **a pena d’esclusione**, sia dal soggetto finanziatore sia dal soggetto realizzatore, sia nel caso in cui si siano costituiti in raggruppamento eterogeneo, sia in caso di avvalimento atipico, come definiti nel disciplinare di gara.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. stesso, la presente istanza/dichiarazioni dovrà essere resa, **a pena d’esclusione**, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa, **a pena di esclusione**. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata la relativa procura. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

2) **A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive** ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 2 – (sezione “A”)** al presente disciplinare - con cui ciascuno dei seguenti soggetti:

- titolare e direttore/i tecnico/i in caso di impresa individuale;
- il socio e direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- persone fisiche che, pur non rivestendo formalmente le cariche di cui ai punti precedenti, sono titolari del potere di rappresentanza della persona giuridica e sono in grado di trasferire direttamente al soggetto rappresentato gli effetti del proprio operare (Sent. Consiglio di stato 8 febbraio 2008, n. 36) – quali institori (da ultimo T.A.R. Lazio-Roma n.9132/2010) , procuratori ad negotia (da ultimo C.d.S. n.1373/2010);

a) attesta, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06 s.m.i, che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1956, n.575;

b) attesta, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, senza o con il beneficio della non menzione **ovvero** se presenti, l’elencazione di tali precedenti penali (indicando Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, Norma violata e reato commesso, Data emissione provvedimento, Data irrevocabilità provvedimento) ad esclusione dei reati estinti e/o oggetto di riabilitazione (ATT.NE questa indicazione è contenuta nella determinazione nr. 1/2010 della AVCP che sottolinea a tal proposito “La valutazione della gravità della condanna dichiarata, e

della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante. Al fine di evitare possibili incertezze applicative, appare necessario che le stazioni appaltanti non si limitino a richiedere agli operatori economici partecipanti di dichiarare, in autocertificazione, l'inesistenza di condanne incidenti sulla moralità professionale, ovvero di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla lett. c) dell'articolo 38, comma 1, del Codice, ma prescrivano nei disciplinari di gara che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti autocertificabili, in merito alla lett. c), contenga l'attestazione circa l'assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti, l'elencazione di tali precedenti penali");

c) attesta, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i, che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

d) attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 nel testo introdotto dall'art.2, comma 19, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Nel caso vi siano uno o più dei suddetti **soggetti cessati dalla carica** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 2) - sezione "B"** nel caso di dichiarazioni rese e sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente "*per quanto a propria conoscenza*" e specificando le circostanze che rendono impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati, oppure, in alternativa, al **Modulo Allegato 2) sezione "C"** nel caso di dichiarazioni rese e sottoscritte personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti cessati dalla carica. In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, il concorrente dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione da allegare alla dichiarazione resa, **a pena di esclusione**, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 313/2002, il concorrente può effettuare una visura, presso l'Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002.

N.B.

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere presentata, **a pena d'esclusione**, sia dal soggetto finanziatore sia dal soggetto realizzatore, sia nel caso in cui si siano costituiti in raggruppamento eterogeneo, sia in caso di avvalimento atipico, come definiti nel bando di gara / disciplinare di gara.

Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. d) e) e f) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero, che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, comma 8, del D.Lgs. stesso (raggruppamenti omogenei), la presente dichiarazione dovrà essere resa, **a pena d'esclusione**, da tutti gli operatori economici raggruppati o raggruppandi.

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, **pena l'esclusione**, debitamente sottoscritte dal soggetto che produce le dichiarazioni; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.

3) (solo per il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere)

A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 3**, con le quali il/i consorziato/i per il/i quale/i i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 indicano di concorrere, dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art 12.1 del bando di gara/disciplinare di gara per la partecipazione alla gara d'appalto.

La dichiarazione di cui al presente punto deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la dichiarazione di cui al presente punto può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

Inoltre i soggetti, di cui al precedente punto 2) dei Documenti da inserire nella busta A dell'impresa consorziata, dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – da redigersi, preferibilmente, in conformità al modulo allegato (**Allegato 2 – sezione A**) al presente bando/disciplinare - con cui si attesta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m –ter) del D.Lgs. n. 163/2006, in capo ai suddetti soggetti.

Nel caso vi siano uno o più dei suddetti **soggetti cessati dalla carica** nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, per ciascuno di essi apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, da redigersi utilizzando preferibilmente l'apposita sezione del modulo Allegato 2) che può essere resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa (Allegato 2 – sezione B) oppure, in alternativa, personalmente da ciascuno dei suddetti soggetti cessati dalla carica (Allegato 2 – sezione C).

In caso di presenza di una causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 in capo ad uno o più dei suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'impresa dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione, a pena di esclusione, di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

4) **A pena di esclusione**, dichiarazioni sostitutive da redigersi preferibilmente in conformità al **Modulo Allegato 4** (sezione "1" per il Soggetto Finanziatore / sezione "2" per il Soggetto Realizzatore) al presente disciplinare di gara, con cui il legale rappresentante del concorrente

(Soggetto Finanziatore e Soggetto Realizzatore ciascuno per quanto di competenza) o un suo procuratore, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni ed assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

1) per il Soggetto Finanziatore:

a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 11.1 del bando di gara/disciplinare di gara e dei requisiti economico-finanziari e tecnico –organizzativi di cui all'art. 12.2–A del bando di gara / disciplinare di gara. In particolare il concorrente dovrà dichiarare:

a) di essere soggetto autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 e in particolare:

Banca iscritta nell'albo di cui all'art. 13 del D.lgs 385/93 e s.m.i.;

ovvero

Intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale di cui all'art. 106 D.lgs 385/93 e s.m.i.;

ovvero

Intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.lgs 385/93 e s.m.i.;

ovvero

Banca o società finanziaria avente sede legale in altri stati dell'Unione Europea abilitati, nei rispettivi paesi d'origine, all'esercizio dell'attività di locazione finanziaria e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell'ambito del mutuo riconoscimento;

ovvero

Soggetto appartenente a gruppi creditizi di cui all'art. 64 del D.Lgs. 385/93 e s.m.i.;

b) l'importo del fatturato globale d'impresa (IVA esclusa) realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della offerta;

c) l'importo del fatturato specifico (IVA esclusa) relativo a contratti di locazione finanziaria (mobiliare o immobiliare) conclusi nei confronti di pubbliche amministrazioni o soggetti privati, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della offerta;

2) per il Soggetto Realizzatore:

a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 11.1 del disciplinare di gara e dei requisiti economico-finanziari e tecnico –organizzativi di cui all'art. 12.2 -B del bando di gara/ disciplinare di gara. In particolare il concorrente dovrà dichiarare:

a) di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per categorie di attività che comprendono quelle relative alla componente realizzativa del presente appalto (*indicare luogo di iscrizione, numero e data di iscrizione, durata della ditta/data termine, codice attività relativo alla attività principale*) [N.B. nel caso in cui il concorrente produca il certificato di Iscrizione alla CCIAA di cui al punto 9 del presente articolo del disciplinare di gara potrà limitarsi a fare un rinvio a tale documento];

b) il possesso di attestazione SOA, **che allega in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso**, rilasciata da società di attestazione di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata in corso di validità che documenti:

- il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere

- il possesso, ai sensi dell'art. 4 del DPR 34/2000, della certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

Nel caso in cui l'attestazione SOA non contenga, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del DPR 34/2000, l'attestazione del possesso della certificazione di qualità aziendale, il concorrente è tenuto, pena l'esclusione, a dichiarare il possesso del certificato di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del DPR 34/2000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 (come da deliberazione dell'Autorità n. 331/2002), **che allega in originale o copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000.**

c) che ricorrerà per le attività di progettazione/ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione/direzione lavori/coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione oggetto della presente gara a professionisti iscritti all'ordine professionale abilitante alla attività di cui trattasi e in possesso dei requisiti prescritti (è in facoltà del concorrente indicare nome, cognome e iscrizione all'albo dei professionisti se già individuati) *[N.B. in alternativa il concorrente che sia in possesso dei requisiti per l'attività di progettazione nonché della relativa attestazione SOA, ovvero che intenda avvalersi ex art. 49 o costituire un raggruppamento temporaneo con soggetti di cui all'art. 90 lett. d), e), f), f bis) g) h) del D.Lgs. 163/06, dovrà effettuare dichiarazione in coerenza].*

Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere, **pena l'esclusione**, debitamente sottoscritte dal soggetto che produce le dichiarazioni; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.

Nel caso di raggruppamenti omogenei costituiti da imprese associate o da associarsi (sub-raggruppamenti di soggetti finanziatori e/o di soggetti realizzatori), le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere prodotte, pena l'esclusione, da ciascuna impresa che costituisce o che costituirà il raggruppamento omogeneo per quanto di competenza.

5) (Solo in caso di raggruppamenti eterogenei e/o omogenei già costituiti)

A pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata .

E' anche necessario documentare, qualora non emerga con chiarezza nel mandato collettivo irrevocabile, le percentuali secondo cui ciascuna impresa partecipa al raggruppamento e come, in caso di aggiudicazione, le imprese si suddivideranno le lavorazioni/prestazioni oggetto dell'appalto.

6) A pena di esclusione, prova dell'avvenuta costituzione, della garanzia a corredo dell'offerta, di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, pari al 2% dell'importo soggetto a finanziamento + canone di manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti.

La garanzia a corredo dell'offerta deve essere, **pena l'esclusione**:

- conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006;
- al relativo Schema Tipo 1.1 di cui al Decreto del Ministero Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

Si precisa che gli Schemi Tipo 1.1 o le Schede Tecniche 1.1 relative alla garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123 presentate dai concorrenti

devono essere, **a pena di esclusione**, integrate, coerentemente alle previsioni dell'art. 75, del D.Lgs. n. 163/2006.

N.B: la garanzia a corredo dell'offerta deve essere pena l'esclusione dalla gara firmata da entrambe le parti contraenti (Garante e Contraente).

E' ammessa la facoltà di avvalersi, per le incombenze di cui sopra, di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro. Valgono anche per questa ipotesi le specifiche previsioni descrittive per le fidejussioni assicurative e bancarie.

Nel caso di presentazione di offerta da parte di soggetto finanziatore e soggetto realizzatore che intendano riunirsi o consorziarsi (raggruppamento eterogeneo costituendo) la cauzione provvisoria deve essere intestata, pena l'esclusione, a tutti i soggetti che intendono costituire il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso è comunque sufficiente la sottoscrizione della polizza fideiussoria o dell'atto di fideiussione da parte della sola designata mandataria.

Nel caso di presentazione di offerta da parte di **raggruppamento eterogeneo** costituito o costituendo, la possibilità di **riduzione della cauzione** e della garanzia fideiussoria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 75, comma 7, sussiste **solo nel caso in cui sia il soggetto finanziatore, sia il soggetto realizzatore siano in possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al medesimo articolo**, certificazione che deve essere allegata **a pena di esclusione** in originale o in copia autenticata con le modalità previste dal DPR 445/2000. Qualora il Soggetto Realizzatore sia in possesso di attestazione SOA prodotta ai sensi del precedente punto 4/2) - b) che attesti il possesso del requisito della qualità non è necessario, limitatamente al soggetto realizzatore, allegare la relativa certificazione, rimanendo fermo l'obbligo per il soggetto finanziatore.

Indipendentemente dalla modalità di costituzione della cauzione di cui sopra, con particolare attenzione al caso in cui la cauzione sia stata costituita in contanti o mediante assegno circolare, la medesima dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, da apposita dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario.

7) A pena di esclusione, dimostrazione dell'avvenuto pagamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture.

Come previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 15 febbraio 2010 gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura **sono tenuti al versamento, come contribuzione**, della quota prevista dall'art. 2 della suddetta deliberazione, con le modalità e nei termini indicati all'art. 4 della stessa deliberazione. Il versamento delle contribuzioni andrà effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture all'indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

| |
|---|
| <u>N.ro CIG (Codice Identificativo Gara): 0491771E40</u> |
|---|

Gli operatori economici, pertanto, dovranno effettuare il versamento di un contributo pari ad € 70,00 con le modalità di seguito indicate

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”, attivo a partire dal 1 maggio 2010.

L’utente iscritto per conto dell’operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *online*, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, America Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’operatore economico otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere inoltre stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile online sul “Servizio di Riscossione”. Tale ricevuta di pagamento deve essere inserita nella BUSTA A.
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it/> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. Tale scontrino deve essere inserito nella BUSTA A.

Per i soli **operatori economici esteri**, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Il versamento è unico anche in caso di presentazione dell’offerta da parte di Soggetto Finanziatore e Soggetto Realizzatore in raggruppamento eterogeneo costituito o costituendo.

8) Attestazione, in originale, rilasciata dalla stazione appaltante comprovante l’avvenuto sopralluogo sull’area e presa visione degli elaborati. Il sopralluogo e la presa visione dovranno essere effettuati con le modalità di cui all’art. 10.6 del presente bando di gara / disciplinare di gara. La mancata presentazione degli attestati di cui al presente punto non darà luogo all’esclusione dalla gara purché risulti agli atti dell’Amministrazione l’avvenuto sopralluogo e presa visione.

9) Certificato di iscrizione alla CCIAA competente per territorio, in data non superiore a sei mesi rispetto a quella di presentazione della offerta, in originale o in fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso; la certificazione di cui al presente punto non è richiesta a pena di esclusione.

10) (solo nel caso in cui sussista una situazione di controllo/collegamento di cui all'art. 2359 del c.c. con un altro partecipante alla presente procedura di gara)

Busta chiusa indicante all'esterno la dicitura "Busta contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta" o dicitura equivalente utile a identificare il contenuto della busta stessa, contenente la documentazione, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, utile a dimostrare che la situazione di controllo/collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta

11) (Solo in caso di avvalimento tipico ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006)

Nel caso in cui il soggetto finanziatore o il soggetto realizzatore intenda soddisfare la richiesta relativa ai requisiti di carattere economico – finanziario e tecnico –organizzativo di cui al punto 12.2 A o di attestazione della certificazione SOA di cui al punto 12.2.B avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o della attestazione SOA di altro soggetto, deve produrre nella busta A, **a pena di esclusione**, in aggiunta o ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti:

- una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta da parte dell'Impresa ausiliaria che attesti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi o di attestazione SOA di cui al precedente punto 4;
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente
- dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il concorrente finanziatore o realizzatore che si avvale e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle specifiche obbligazioni assunte.

Il concorrente realizzatore può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di qualificazione.

12) (Solo in caso di avvalimento atipico ai sensi dell'art. 160 bis del D.Lgs. n. 163/2006)

In aggiunta o ad integrazione della documentazione di cui ai punti precedenti, nel caso di soggetto finanziatore che si avvale di un soggetto realizzatore, il soggetto finanziatore dovrà inserire nella busta A, **a pena di esclusione**:

- una sua dichiarazione, verificabile ai sensi dell'articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la parte realizzativa/manutentiva, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta da parte del Soggetto Realizzatore ausiliario attestante il possesso da parte di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- una dichiarazione sottoscritta da parte del Soggetto Realizzatore ausiliario che attesti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi di cui al precedente punto 4)/2) - b);
- una dichiarazione sottoscritta da parte del Soggetto Realizzatore ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il soggetto finanziatore e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto (ivi compresa la durata del rapporto contrattuale di mantenimento in efficienza degli impianti) le risorse necessarie di cui è carente il soggetto finanziatore (si obbliga quindi ad assumere i lavori e le attività di manutenzione e mantenimento in efficienza degli impianti);
- dichiarazione sottoscritta da parte del Soggetto Realizzatore con cui questi attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. n. 163/2006;
- in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale il Soggetto Realizzatore ausiliario si obbliga nei confronti del soggetto finanziatore a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (ivi compresa la durata del rapporto contrattuale di mantenimento in efficienza degli impianti);

Si rammenta che la descritta forma di avvalimento, c.d. atipico segue la regolamentazione dell'art. 160 bis e del presente disciplinare. In particolare si deve ritenere che il regime della solidarietà di cui all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 163/06 sia incompatibile con l'avvalimento atipico e che, nel silenzio della norma, operi la deroga alla regola generale di cui all'art. 49, con conseguente responsabilità frazionata dei due soggetti coinvolti.

Nella BUSTA B "OFFERTA ELEMENTI QUALITATIVI"

controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti i seguenti documenti:

Schede tecniche, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 5 – Schede: A.1 – A.2 – A.3 – A.4 – A.5 – B.1 – C.1 – C.2

nell'ambito delle quali il concorrente deve specificare tutti gli elementi e le caratteristiche richieste all'art. 13 del presente disciplinare di gara, nell'ambito della tabella "Criteri di valutazione" (vd. "*in particolare saranno valutati*" - *punti a seguire*) rispettivamente nel:

1) Criterio A - QUALITÀ E PREGIO TECNICO DELL'OPERA PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'EFFICIENZA ED ALLA DURABILITÀ

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Sub - criterio A.1 | Caratteristiche tecniche Moduli Fotovoltaici - (Scheda A.1) |
| b. Sub - criterio A.2 | Caratteristiche tecniche degli Inverter - (Scheda A.2) |
| c. Sub - criterio A.3 | Caratteristiche tecniche Protezione scariche Atmosferiche - (Scheda A.3) |
| d. Sub - criterio A.4 | Caratteristiche tecniche dei cavi e caduta di tensione nel ramo della corrente continua - (Scheda A.4) |
| e. Sub - criterio A.5 | Soluzione tecnica delle strutture di sostegno - (Scheda A.5) |

2) **Criterio B - ESTENZIONE GARANZIE, ASSICURAZIONI, SORVEGLIANZA E MANUTENZIONE PER 20 ANNI**

- a. Sub - criterio B.1 Estensione garanzie, Assicurazioni, Sorveglianza e Manutenzione per 20 anni (Scheda B.1)

3) **Criterio C - QUALITA' GENERALE DELL'OPERA PROPOSTA**

- a. Sub - criterio C.1 Azioni di comunicazione e divulgazione - (Scheda C.1)
b. Sub - criterio C.2 Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale - (Scheda C.2)

dalle quali si possano inequivocabilmente evincere le proposte offerte dal concorrente migliorative del progetto preliminare posto a base di gara fine di consentire la valutazione degli aspetti migliorativi indicati all'art. 13 nell'ambito dei criteri di valutazione di natura qualitativa. La documentazione delle suddette schede potrà essere descrittiva, grafica, fotografica, e quindi potrà essere costituita in via esplicativa da relazioni generali tecniche – specialistiche, elaborati grafici, specifiche tecniche e calcoli.

Le schede relative agli elementi qualitativi devono essere raccolte in fascicoli distinti per criterio di riferimento e quindi rispettivamente:

- fascicolo schede criterio A
- fascicolo schede criterio B
- fascicolo schede criterio C

La/le scheda/e di ciascun sub-criterio deve/ono essere costituita da un massimo di 5 facciate in formato A4, e ciascuna facciata non può contenere più di 40 righe descrittive. Le facciate devono essere numerate progressivamente. Qualora il concorrente presenti le schede con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche e/o fotografiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richieste.

Si precisa inoltre che, ai fini del rispetto della par condicio tra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti un numero di facciate superiore a quello massimo, o presenti facciate di più di 40 righe, la commissione giudicatrice, ai fini della valutazione di cui all'art. 13, prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le facciate massime consentite, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti sono tenuti a riportare in ogni singola facciata e relativamente ad ogni facciata le prime 40 righe. Si presuppone che qualora il concorrente presenti una facciata o più facciate in formato A3 anziché A4, ogni facciata in formato A3 vale 2 facciate in formato A4.

Le Perizie geologiche, geotecniche e sismiche come meglio precisato all'art. 10 comma 8 che precede dovranno essere raccolte in fascicolo distinto (fascicolo P)

La documentazione inserita nella Busta B non deve recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano all'offerta elementi quantitativi ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione non discrezionale contenuti nella Busta C.

Tutta la documentazione relativa all'offerta elementi qualitativi dovrà essere siglata in ogni sua pagina e firmata nell'ultima pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. **In caso di raggruppamento eterogeneo già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento eterogeneo non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta sia dal Soggetto Finanziatore che dal Soggetto Realizzatore.**

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore sia a sua volta formato da un raggruppamento omogeneo costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto finanziatore, da tutte le imprese che costituiranno il soggetto realizzatore.

Nella BUSTA C “OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI”

controfirmata e sigillata su tutti i lembi di chiusura, dovranno essere contenuti, **a pena di esclusione** i seguenti documenti:

1) Dichiarazione relativa all’offerta degli elementi quantitativi, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, da redigersi preferibilmente in conformità al Modulo Allegato 6.

CRITERIO D: RIDUZIONE COMPLESSIVA DEI TEMPI CONTRATTUALI OFFERTI ESPRESSI IN GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI: il concorrente dovrà indicare una proposta di riduzione dei tempi di esecuzione contrattuale, stimati in 110 giorni naturali e consecutivi, comprensivi dei tempi per la progettazione definitiva, esecutiva e di realizzazione delle opere. La stessa varrà ai fini della definizione del tempo contrattuale utile di completamento di tutti gli impegni assunti, (Modulo all.6 – Dichiarazione relativa all’offerta quantitativa – Tabella 1 – offerta quantitativa Capo A allegato al presente disciplinare). Non saranno considerati credibili offerte di riduzione dei tempi oltre i 25 gg. Pertanto a tali offerte di riduzioni, saranno assegnati comunque punti 10

CRITERIO E: PREZZO DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E PROGETTAZIONI. Il concorrente deve indicare il prezzo di realizzazione degli impianti incluse le attività di progettazione. Tale somma non potrà comunque superare l’importo di 4.439.601,98 (Modulo all.6 – Dichiarazione relativa all’offerta quantitativa – Tabella 1 – offerta quantitativa Capo B allegato al presente disciplinare).

CRITERIO F: ONERI FINANZIARI (SPREAD) PREVISTI PER LA LOCAZIONE FINANZIARIA. Il concorrente deve indicare la riduzione dello spread offerto. Lo spread non potrà comunque superare il 2.30 punti % (Modulo all.6 – Dichiarazione relativa all’offerta quantitativa – Tabella 1 – offerta quantitativa Capo C allegato al presente disciplinare).

In caso di discordanza tra l’importo espresso in lettere e quello espresso in cifre prevale quello in lettere. Nella formulazione della propria offerta il concorrente dovrà tenere presente che il prezzo offerto non dovrà riportare più di tre cifre decimali; in caso di cifre decimali in numero superiore, il valore sarà arrotondato al terzo decimale.

2) Piano Ammortamento

All’interno della Busta C dovrà essere prodotto, **a pena di esclusione**, un piano di ammortamento provvisorio da allegare al contratto tenendo conto dello spread offerto prendendo a riferimento un tasso IRS convenzionalmente determinato nella percentuale di 3,60 %.

Il piano di ammortamento definitivo della locazione finanziaria sarà redatto sulla scorta dello spread offerto sul parametro di riferimento, IRS a 20 anni lettera, rilevato sul quotidiano “Il Sole 24Ore” il giorno lavorativo bancario antecedente la data di certificato di collaudo tecnico degli impianti e sottoscrizione del verbale di presa in consegna, come indicato all’art. 8 dello schema di contratto

La Dichiarazione relativa all'offerta degli elementi quantitativi dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o da suo procuratore e non potrà presentare correzioni di sorta che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte. Analogamente il Piano di Ammortamento dovrà essere siglato in ogni sua pagina e firmato nell'ultima pagina dal Legale Rappresentante o da suo procuratore.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura. **In caso di raggruppamento eterogeneo già costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa mandataria/capogruppo. In caso di raggruppamento eterogeneo non ancora costituito, la proposta dovrà essere sottoscritta sia dal Soggetto Finanziatore che dal Soggetto Realizzatore.**

Nel caso in cui il Soggetto Realizzatore sia a sua volta formato da un raggruppamento omogeneo costituendo, la documentazione dovrà essere sottoscritta, oltre che dal soggetto finanziatore, da tutte le imprese che costituiranno il soggetto realizzatore.

Nella dichiarazione relativa all'offerta economica di cui al presente punto il concorrente dovrà inoltre dichiarare, **a pena di esclusione**, quanto segue:

a) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

b) di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta riferita all'appalto di cui trattasi, del costo del lavoro individuato in base ai valori economici deducibili dalla contrattazione collettiva e di aver correttamente adempiuto all'interno della propria impresa, agli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008;

c) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata, tenuto conto anche delle disposizioni dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006;

d) di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;

e) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

f) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

g) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto secondo quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta elementi qualitativi;

e di obbligarsi

ad assumere l'esecuzione del contratto, secondo le condizioni stabilite nel progetto posto a base di gara e nella propria offerta elementi qualitativi, nel rispetto dei valori offerti relativi agli elementi quantitativi

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato dal presente disciplinare di gara per la prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a:

- 1) verificare la correttezza formale dei plichi, delle buste e la regolarità della documentazione amministrativa e in caso negativo ad escludere dalla gara;
- 2) verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e in caso positivo ad escludere sia il consorzio che il consorziato dalla gara;
- 3) verificare le condizioni di ammissibilità di raggruppamenti o consorzi ordinari eterogenei/omogenei costituiti o da costituirsi;
- 4) sorteggiare un numero di concorrenti, pari al 10% del numero delle offerte ammesse arrotondato all'unità superiore, ai quali, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, tramite fax al numero indicato nell'istanza di partecipazione alla gara, verrà richiesto di comprovare, entro il termine di 10 giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi.

La commissione nel giorno e ora fissata per la seconda seduta pubblica, che verranno tempestivamente comunicati ai partecipanti tramite fax con almeno 24 ore di anticipo e pubblicizzati sul profilo del committente, procederà:

- 1) all'esclusione dalla gara dei concorrenti sorteggiati per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti o che non abbiano provveduto a trasmettere la relativa documentazione nel termine di cui al precedente punto 4);
- 2) all'apertura delle Buste B contenenti le offerte relative agli elementi qualitativi, presentate da ciascun concorrente ammesso, al solo fine di verificare e verbalizzare l'esistenza della documentazione richiesta; gli elaborati contenuti in ogni busta saranno siglati da ciascun commissario.

Indi, la commissione procederà in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione inserita nella busta B "OFFERTA RELATIVA AGLI ELEMENTI QUALITATIVI", all'attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri di valutazione A), B), C) indicati al precedente art. 13 del presente bando di gara/disciplinare di gara.

La commissione giudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o precisazioni con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica.

In una successiva seduta pubblica, la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 24 ore di anticipo e pubblicate sul profilo del committente, la commissione procederà:

- 1) a comunicare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta relativamente agli elementi di natura qualitativa;
- 2) all'apertura delle buste C "OFFERTA RELATIVA AGLI ELEMENTI QUANTITATIVI" provvedendo a dare lettura delle offerte relative agli elementi quantitativi e all'attribuzione dei relativi punteggi che, in ordine ai suddetti elementi, avverrà in modo automatico e oggettivo sulla base dei criteri esplicitati all'art. 13

La commissione giudicatrice, ai sensi e per effetto dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche - nel caso in cui sussista una situazione di controllo / collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile fra due o più partecipanti alla presente procedura di gara - procederà a verificare la documentazione prodotta dai concorrenti che si trovino in tale situazione per dimostrare che la situazione di

controllo o collegamento non ha influito sulla formulazione delle rispettive offerte. La commissione giudicatrice provvederà ad escludere i concorrenti per i quali accerti - dopo aver valutato la suddetta documentazione contenuta nell'apposita e separata busta chiusa - che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La Commissione giudicatrice procederà quindi, con riferimento ai concorrenti non esclusi, all'attribuzione di tutti i punteggi e formerà la graduatoria in ordine decrescente, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa corrispondente all'offerta del concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di offerte uguali si aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio relativamente agli elementi di valutazione di natura tecnico-qualitativa. Qualora anche i punteggi attribuiti agli elementi qualitativi dovessero essere uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di cui trattasi.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta, sempre che la stessa sia validamente presentata e che inoltre sia ritenuta congrua e conveniente.

Ai sensi e per effetto dell'art. 86, comma 2, e dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel caso in cui, in relazione all'offerta prima in graduatoria, sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti al precedente art. 13, la stazione appaltante effettuerà una valutazione di congruità dell'offerta stessa seguendo la procedura stabilita dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

La stazione appaltante si riserva la facoltà - ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 - come modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), del decreto legge 78/2009 e dalla relativa legge di conversione n. 102 del 2009 - di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, fino e non oltre la quinta.

In ogni caso la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La stazione appaltante espletterà il procedimento di verifica, ed eventualmente di esclusione, delle offerte anormalmente basse in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Ai concorrenti che saranno sottoposti a verifica di congruità delle offerte sarà richiesta, qualora gli stessi non l'abbiano già prodotta in sede di offerta, una relazione giustificativa nella quale dovranno essere esplicitate le analisi tecniche ed economiche giustificative del prezzo offerto.

Le giustificazioni dovranno essere presentate dai concorrenti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

L'aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata nel corso di un'ulteriore seduta pubblica - la cui ora e data verranno comunicate ai concorrenti tramite fax con almeno 24 ore di anticipo e

pubblicizzate sul profilo del committente - a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta ritenuta non anomala.

La stazione appaltante procederà, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

La Stazione Appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs. 163/06 provvede all'aggiudicazione definitiva mediante determinazione del Responsabile preposto. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace ad esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La stipulazione del contratto avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente o di notaio. Il contratto non verrà stipulato prima di trentacinque giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 79 comma 5, lett. a) del D.lgs 163/2006. Il termine sospensivo minimo di trenta cinque giorni non troverà applicazione nel caso in cui sia presentata o ammessa una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del bando ovvero queste siano state respinte con pronuncia definitiva dell'Autorità Giudiziaria competente.

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla esecuzione anticipata delle prestazioni rispetto alla stipula del contratto – sussistendo l'ipotesi di cui all'art. 11 comma 9 ult. cpv del D.lgs 163/2006 – non prima di 10 giorni civili decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in applicazione dell'art. 2 bis, comma 2, della Direttiva 89/665/CEE come modificata dalla Direttiva 2007/66/CE.

17. ULTERIORI PRESCRIZIONI

a) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto; non sono altresì ammesse le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente sottoscritte per conferma;

b) ciascun concorrente non può presentare più di una offerta;

c) la stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.Lgs.n.163/2006;

d) le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta;

e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet del Comune, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo;

f) il sistema di cauzioni, garanzie e assicurazioni che assiste la fase di stipulazione ed esecuzione dei contratti è definito al Titolo IV del contratto principale ed all'art. 10 del contratto accessorio di manutenzione e mantenimento in efficienza che qui integralmente si richiamano;

g) si provvederà agli adempimenti relativi alle comunicazioni di cui all'art.79 del D.Lgs. 163/06 mediante fax. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel Modulo Allegato 1, oltre al domicilio eletto, il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere il mezzo di comunicazione più idoneo. È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all'Amministrazione via fax al

numero 0522/609464 ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il numero di fax o l'indirizzo già indicato nel modello. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche per le altre comunicazioni inerenti alla presente gara e per le richieste ex art. 48 del D.Lgs. 163/06;

h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre rettifiche formali agli atti di gara dandone comunicazione attraverso il proprio profilo di committenza: www.comune.casina.re.it, qualora siano tali da non riguardare un elemento essenziale della procedura concorsuale, rappresentino dei chiarimenti o delle esplicitazioni di elementi della norma di gara, non introducono mutamenti nei requisiti soggettivi o negli elementi su cui fondare la valutazione tecnica di gara;

i) è esclusa la competenza arbitrale; ai sensi e per effetto dell'art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il contratto non conterrà la clausola compromissoria;

l) il bando di gara può essere impugnato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna – Parma;

m) il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n.163/2006 e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In particolare si dà atto che: ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D. Lgs. 163/2006, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell'accesso adottati ai sensi dell'art. 13, presso l'Ufficio Segreteria del 3° Settore – Piazza IV Novembre n. 3 - 42034 Casina (RE).

Si fa presente che laddove la richiesta di accesso (formale o informale) riguardi informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali o contenga dati sensibili e giudiziari, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei limiti strettamente necessari e riservandosi la facoltà di attivare la procedura di notificazione al controinteressato ai sensi dell'art. 3, D.P.R. 184/2006;

(Informativa ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

n) informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all'espletamento della procedura di gara di cui al presente bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune di Casina, ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.n.196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n.196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale comunale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casina nella persona del Responsabile del procedimento. Il responsabile del trattamento il Geom. Fabio Ruffini

Indicazioni ai fini della corretta compilazione delle dichiarazioni sostitutive

1) Stato di fallimento o procedure analoghe (articolo 15 punto 1) lettera a) del disciplinare)

Sono esclusi dalla gara i concorrenti che si trovano in stato di fallimento accertato con sentenza dichiarativa (determinazione nr. 1/2010 AVCP) ovvero nei cui confronti è in corso il relativo procedimento.

Sono esclusi dalla gara i concorrenti soggetti a liquidazione coatta amministrativa conseguente ad accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza con sentenza del tribunale, ai sensi dell'articolo 195 della legge fallimentare ovvero i concorrenti sottoposti a concordato preventivo (determinazione nr. 1/2010 AVCP)

2) Misure di prevenzione e cause ostative (art. 15 punto 2) lettera a) del disciplinare)

Sono esclusi dalla gara i concorrenti nei cui confronti è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Il procedimento è da ritenersi pendente quando sia avvenuta l'annotazione della richiesta di applicazione della misura nei registri previsti dall'articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

In caso di avvenuta irrogazione della misura a carico dell'aggiudicatario, si applica la causa ostativa alla conclusione del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

L'amministrazione non addiverrà alla conclusione del contratto a seguito delle informative *c.d.* interdittive previste dall'art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e dall'articolo 10 del d.P.R. 3 giugno 1998, n.252

L'amministrazione non addiverrà alla conclusione del contratto per ragioni di interesse pubblico quando a seguito della *c.d.* informativa supplementare atipica, sono accertati elementi i quali, denotano il pericolo di collegamento tra l'operatore economico e la criminalità organizzata.

(determinazione nr. 1/2010 AVCP)

3) Reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e gravi reati che incidono sulla moralità professionale in danno dello Stato e della Comunità (art. 15 punto 2) lettere b) e c) del disciplinare)

Premesso che per questa Amministrazione il contraente selezionato non può essere un *quisque de populo* ma deve possedere una serie di requisiti, di natura oggettiva e soggettiva, che rappresentano la condizione necessaria e sufficiente per potere partecipare alla procedura di affidamento dell'appalto di cui si tratta e per divenire *partner* di fiducia dell'Amministrazione attraverso la stipula del contratto, si rappresentano di seguito alcuni parametri di riferimento per la verifica dell'insussistenza, in capo ai concorrenti, delle cause di esclusione di cui al presente punto.

Ambito oggettivo: la moralità professionale: cause di esclusione automatiche e cause di esclusione discrezionali

3.1. Cause di esclusione automatiche.

Sono esclusi automaticamente dalla partecipazione alla gara e non possono stipulare i relativi contratti i concorrenti i cui titolari o amministratori muniti del potere di rappresentanza nei cui confronti è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, salvo i casi di estinzione del reato o riabilitazione (rif. Articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18).

3.2.) Cause di esclusione discrezionali.

Sulla base di una valutazione discrezionale della Stazione appaltante, sono esclusi dalla partecipazione alla gara e non possono stipulare i relativi contratti i concorrenti nei confronti dei cui titolari o amministratori muniti del potere di rappresentanza è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione e/o di irrogazione delle pene pateggiate e/o decreti penali di condanna, per gravi reati che incidono sulla moralità professionale, salvo i casi di estinzione del reato o riabilitazione.

3.2.1) Gravità del reato.

Per la valutazione di tale elemento la stazione appaltante opererà una attività di ponderazione circostanziata, selettiva a fronte della singola, concreta, fattispecie di reato, prendendo in esame tutti gli elementi che possono incidere negativamente sul vincolo fiduciario quali, ad esempio, l'elemento psicologico, l'epoca e la circostanza del fatto, il tempo trascorso dalla condanna, le eventuali recidive, il bene lesa dal comportamento delittuoso, in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto e con adeguata e congrua motivazione valuterà l'idoneità del reato ad integrare la causa di esclusione in esame.

3.2.2.) Fattispecie di reato rilevanti.

Tra le fattispecie di reato rilevanti ai fini dell'esclusione si citano, a titolo esemplificativo, i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica, finanziaria e i reati colposi contro la vita e l'incolumità individuale, aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3.3.) Incidenza sulla moralità professionale.

Il requisito della moralità professionale mira ad escludere dal presente appalto i concorrenti che si sono resi colpevoli di fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante avendo a riferimento l'oggetto dedotto in contratto. L'espressione "moralità professionale" deve intendersi riferita non solo alle competenze professionali ma, in senso più ampio ed articolato, alla condotta e alla gestione di tutta l'attività professionale. L'espressione moralità deve essere riferita ad ogni reato commesso nell'esercizio di una attività professionale, con il solo limite della sua riconducibilità eziologica ad una attività *lato sensu* professionale, anche al di fuori dell'ambito degli appalti pubblici, o più in generale, di quello dei contratti.

3.4.) Espressione "in danno dello Stato o della Comunità".

L'espressione va riferita a reati idonei a creare allarme sociale rispetto ad interessi di natura pubblicistica compiuti sia sul territorio dello Stato italiano sia nel territorio dell'Unione Europea (SENT: CONSIGLIO DI STATO 3773/09) trattandosi, in tale ultimo caso, di reati che esprimono contrarietà a interessi pubblici di espressione comunitaria, nonché di reati commessi nel territorio di altri Stati della Comunità europea.

3. 5) Riabilitazione ed estinzione.

L'effetto ostativo dei reati considerati viene meno a seguito delle pronunce di riabilitazione e di estinzione. A tal proposito si precisa che resta salva anche la procedura di estinzione,

analoga a quella di cui all'articolo 445, comma 2 c.p.p., prevista dall'articolo 460, comma 5, c.p.p..

3.6) Contenuti dell'obbligo dichiarativo.

La valutazione della gravità della condanna dichiarata e della sua incidenza sulla "moralità professionale", non è rimessa all'apprezzamento dell'impresa concorrente ma alla valutazione della stazione appaltante.

Gli operatori economici hanno pertanto l'obbligo di dichiarare qualsiasi condanna o violazione relativa alle fattispecie indicate con l'eccezione di quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione penale, in applicazione dell'articolo 445, comma 2, c.p.p. e dell'articolo 460, comma 5 c.p.p.

Ambito oggettivo: i soggetti in carica e i soggetti cessati dalla carica.

3.7) Soggetti in carica: profili soggettivi della causa di esclusione.

La Stazione Appaltante estenderà l'accertamento delle verifiche oltre ai soggetti specificatamente indicati nell'art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs 2006 n. 163 anche ai soggetti, che sono in grado di impegnare il concorrente verso terzi (es. institori o procuratori ad negozia). (SENT. CONSIGLIO DI STATO 8 FEBBRAIO 2007, N. 523)

3.8) Soggetti cessati dalla carica: interruzione del nesso di identificazione tra operatore e condannato e dichiarazione relativa ai soggetti cessati.

Ai fini della valutazione dell'avvenuta interruzione del nesso di identificazione tra operatore e condannato quale presupposto necessario ai fini di partecipazione alla gara - qualora trattasi di soggetto cessato dalla carica nel triennio di pubblicazione del disciplinare di gara -, è ritenuta ininfluenza la circostanza che l'operatore economico abbia cessato di avvalersi dell'amministratore o del direttore tecnico condannati, tranne nel caso in cui dimostri di averli per tale ragione estromessi dall'incarico e di essersi completamente dissociato dalla condotta penalmente sanzionata. A titolo esemplificativo, la dissociazione potrebbe consistere nell'estromissione del soggetto dalla compagine sociale e/o da tutte le cariche sociali con la prova concreta che non vi sono collaborazioni in corso, il licenziamento ed il conseguente avvio di un'azione risarcitoria, la denuncia penale.

La dichiarazione sostitutiva relativa ai soggetti cessati è rilasciata secondo le indicazioni contenute nel presente disciplinare, anche se di tenore negativo, nel caso in cui il soggetto cessato non abbia subito condanne (cfr. pareri dell'Autorità n. 11 del 20 settembre 2007 e n. 237 del 5 novembre 2008). In caso di impossibilità o eccessiva gravosità, il legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà "*per quanto a propria conoscenza*", specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati.

4) Divieto di intestazione fiduciaria (art. 15 punto 1) lettera b) del disciplinare).

Saranno esclusi dalla gara non solo i concorrenti che attuano trasferimenti di beni dai fiducianti al soggetto fiduciario ma anche i concorrenti che attraverso idonei strumenti negoziali conferiscono al fiduciario la legittimazione ad esercitare i diritti o le facoltà, necessari per la gestione dei beni, che possono rimanere formalmente in capo al fiduciante.

Si rinvia al d.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 "regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatori di opere pubbliche", per quanto attiene agli obblighi specifici posti a carico delle società aggiudicatrici ed ai controlli sui relativi adempimenti. Per le società il cui capitale non è rappresentato da azioni, la dichiarazione circa l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia deve intendersi riferita alle quote aventi pari diritto.

5) Violazioni in materia di sicurezza ed obblighi derivanti da rapporti di lavoro (art. 15 punto 1) lettera c) del disciplinare).

5.1) Normativa esemplificativa – Individuazione delle fattispecie.

Per infrazioni alle norme in materia di sicurezza - e di ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro - debbono intendersi infrazioni disciplinate da varie normative, nell'ambito delle quali è opportuno citare il d.lgs. n. 14 agosto 1996, n. 494 ed il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626, poi confluiti nel d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, (recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), a sua volta da ultimo modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n.106.

In via esemplificativa, ai fini dell'individuazione delle violazioni degli obblighi in materia di sicurezza o derivanti dai rapporti di lavoro, diversi da quelli contributivi e assistenziali, si può fare riferimento a quelle indicate nell'allegato A) al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 sul D.U.R.C. (in vigore dal 30 dicembre 2007) e nell'allegato I al d.lgs. n. 81/2008 cui fa espresso rinvio l'articolo 14 del citato testo unico (esposizione a rischi di carattere generale, di caduta dall'alto, di seppellimento, di elettrocuzione, di amianto).

Per quanto concerne il richiamato decreto, all'articolo 9, comma 1, sono individuate le irregolarità da parte del datore di lavoro alle disposizioni penali e amministrative in materia di tutela delle condizioni di lavoro, ostantive al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), per i periodi indicati dal medesimo allegato con riferimento a ciascuna violazione.

5.2) Valutazione della gravità e definitività.

La valutazione della loro gravità delle infrazioni è rimessa al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante, secondo i criteri già individuati nel commento al punto 3) delle avvertenze contenute nel presente disciplinare

La definitività dell'accertamento richiesta dalla norma può discendere, a seconda dei casi, da una sentenza passata in giudicato (laddove la violazione configuri un reato) ovvero da un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile (qualora si tratti di mero illecito amministrativo).

6) Negligenza – Malafede ed errori gravi nell'attività professionale (art. 15 punto 1) lettera d) del disciplinare).

6.1) Valutazione della stazione appaltante della negligenza e malafede.

La stazione appaltante, in sede amministrativa e quindi anche senza ricorrere ad accertamenti in sede giurisdizionale, valuta il comportamento tenuto in eventuali altri e precedenti rapporti contrattuali del concorrente al fine di escludere ipotesi di grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla medesima stazione appaltante.

6.2) Esclusione per errore grave attinente all'attività professionale.

L'errore grave riguarda la attività professionale dell'imprenditore e quindi la sua reale capacità tecnica e professionale. La rilevanza dell'errore grave non è circoscritta ai casi occorsi nell'ambito di rapporti contrattuali intercorsi con la stazione appaltante che bandisce la presente gara, ma attiene indistintamente a tutta la precedente attività professionale dell'impresa

L'accertamento dell'errore grave può avvenire con qualsiasi mezzo di prova e, quindi, potrà risultare sia da fatti certificati in sede amministrativa o giurisdizionale, che da fatti attestati da altre stazioni appaltanti o anche da fatti resi noti attraverso altre modalità.

7) Irregolarità fiscali (art. 15 punto 1) lettera e) del disciplinare).

Il requisito della regolarità tributaria deve sussistere al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte ed essere mantenuto per tutto lo svolgimento della gara fino all'aggiudicazione. Pertanto, così come sarebbe irrilevante un adempimento tardivo per converso, ai fini dell'esclusione, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione, l'operatore economico non deve versare in una situazione di irregolarità tributaria definitivamente accertata. La definitività dell'accertamento deve conseguire ad una decisione giurisdizionale o ad un atto amministrativo di accertamento tributario non impugnato e divenuto incontestabile. Laddove il concorrente si sia avvalso di ricorsi giurisdizionali o amministrativi avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono fiscale o previdenziale o, infine, abbia ottenuto una rateizzazione o riduzione del debito, lo stesso viene considerato in regola, a condizione che provi di aver presentato ricorso o di aver beneficiato di tali misure, allegando la documentazione giustificativa in sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara e dell'offerta.

8) Falsa dichiarazione (art. 15 punto 1) lettera f) del disciplinare).

Nel caso in cui la stazione appaltante riscontri sul casellario informatico la presenza di un'annotazione a carico di un concorrente per falsa dichiarazione, l'esclusione dalla gara è automatica.

Se la stazione appaltante riscontra, in corso di gara, una falsa dichiarazione, essa procede ciò nondimeno all'esclusione. Tali effetti sono estesi anche alle dichiarazioni dei subappaltatori risultate mendaci a seguito dei controlli effettuati dalla stazione appaltante.

La Stazione Appaltante procederà a segnalare all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture tutti i casi di non corrispondenza, con riferimento ai requisiti e condizioni per la partecipazione alle gare, tra le dichiarazioni rese dai partecipanti e la successiva acquisita documentazione per la diretta iscrizione del dato nel casellario informatico. La stazione appaltante provvederà ad informare contestualmente il concorrente interessato dell'invio della segnalazione all'Autorità.

Il termine annuale entro il quale è operante la preclusione decorre dalla data di iscrizione nel casellario informatico dell'informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dal concorrente.

9) Irregolarità contributive (art. 15 punto 1) lettera g) del disciplinare).

9.1) Irregolarità contributiva attestata dal DURC - Soglia di gravità del DURC.

E' escluso il concorrente che ha "*commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti*".

La verifica della sussistenza o meno della causa di esclusione di cui si tratta viene operata dalla Stazione Appaltante sulla base delle risultanze contenute nel DURC - documento unico di regolarità contributiva. Trattasi, come noto di un certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007 e della circolare esplicativa del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 30 gennaio 2008, n. 5, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del D.U.R.C. uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale e a ciascuna Cassa edile. Scostamento non grave è considerato quello inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad euro 100,00, fermo restando l'obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del D.U.R.C..

9.2) Definitività dell'accertamento.

In caso di irregolarità contributiva, la definitività dell'accertamento è insita nella circostanza che l'operatore economico, che ha regolarmente presentato la denuncia mensile delle retribuzioni soggette a contribuzione percepite dai lavoratori occupati, ha l'obbligo di versare quanto dovuto e dichiarato, alle scadenze mensili o, comunque, periodiche di cui egli stesso è a conoscenza.

La definitività dell'accertamento sussiste altresì:

- nel caso di ingiustificata sospensione della rateizzazione di un debito contributivo pregresso autorizzato dall'Istituto competente;
- in caso di mancata sospensione della cartella amministrativa, conseguente all'assenza di ricorso amministrativo o giudiziario;
- in pendenza di contenzioso giudiziario qualora l'Autorità Giudiziaria abbia adottato un provvedimento esecutivo che consente l'iscrizione a ruolo delle somme oggetto del giudizio.

Come chiarito agli articoli 5 e 8 del richiamato d.m. 24 ottobre 2007, nel caso, invece, in cui l'operatore economico si sia avvalso di rimedi giudiziari, avverso atti di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale o abbia ottenuto "formalmente" una rateizzazione di detto debito, lo stesso può essere considerato in regola con gli obblighi previdenziali.

Il decorso del termine assegnato per la decisione di un ricorso amministrativo è considerato quale silenzio-rigetto, con conseguente impossibilità di rilasciare il D.U.R.C., in assenza di pendenza di ricorso giudiziario (Interpello n. 64 del 31 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione (sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi) e per tutta la durata della procedura di gara, fino alla aggiudicazione ed alla sottoscrizione del contratto.

9.3) Validità temporale.

Il D.U.R.C. ha una validità trimestrale.

In merito al profilo dell'obbligo di iscrizione alla cassa edile per le imprese che eseguono lavori pubblici pur applicando contratti collettivi di lavoro differenti, la certificazione va in tal caso rilasciata dall'INPS e dall'INAIL, spettando il rilascio del D.U.R.C. alla Cassa edile solo per le imprese inquadrare nel settore dell'edilizia (cfr. interpello Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 56 del 23 dicembre 2008).

10. Sanzioni interdittive (art. 15 punto 1) lettera i) del disciplinare).

Ai fini dell'esclusione dalla gara, l'efficacia del provvedimento interdittivo di cui all'articolo 14 del d.lgs n. 81/2008 decorre dalla data di notifica all'operatore economico interessato di cui è data notizia sul casellario.

11. Sospensione o revoca dell'attestazione SOA (art. 15 punto 1) lettera K) del disciplinare).

Sono causa di esclusione la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA applicate al concorrente.

Il dies *a quo* dei provvedimenti di sospensione o di decadenza decorre dalla data di loro inserimento nel casellario informatico da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori , Servizi e Forniture.

Se, in sede di gara, dalla consultazione dal casellario, risulta che l'operatore economico ha ottenuto una nuova attestazione, ciò implica che la stessa sia stata rilasciata in coerenza con quanto stabilito nella determinazione n. 6 del 15 novembre 2006.

12. Omessa denuncia dei reati di concussione ed estorsione (art. 15 punto 2) lettera d) del disciplinare).

La circostanza di cui al presente punto deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del disciplinare. Pertanto il periodo triennale decorre dalla data di richiesta di rinvio a giudizio; laddove il processo penale si concluda, entro il suddetto termine dei tre anni, con una sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere, viene meno il presupposto della causa di esclusione.

13. Rapporti di controllo e collegamento sostanziale (art. 15 punto 1) lettera o) del disciplinare).

La documentazione atta ad accertare l'assenza di controllo e collegamento o che tali situazioni non hanno influito sulla presentazione dell'offerta, da presentare secondo le modalità indicate nel presente disciplinare, possono essere, a titolo esemplificativo statuti, documenti riguardanti l'organizzazione aziendale, visure storiche.

L'autocertificazione relativa all'assenza di controllo deve fare riferimento anche a situazioni di controllo di fatto e attestare, in ogni caso, la piena autonomia del dichiarante nella formulazione dell'offerta. Parimenti in caso di presenza di controllo devono essere dichiarate anche situazioni di controllo di fatto, ferma restando l'attestazione circa l'autonomia nella elaborazione dell' offerta.

Casina, lì 08.06.2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Geom. Fabio Ruffini)

.....